

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Aosta, 15 dicembre 2020

Aoste, le 15 décembre 2020

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Presidenza della Regione – Affari legislativi e aiuti di Stato  
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA  
Tel. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it  
PEC: legislativo\_legale@pec.regione.vda.it  
Direttore responsabile: Dott.ssa Roberta Quattrocchio  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:  
Présidence de la Région – Affaires législatives et aides d'État  
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes – 11100 AOSTE  
Tél. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it  
PEC: legislativo\_legale@pec.regione.vda.it  
Directeur responsable : M.me Roberta Quattrocchio  
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

### AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

### AVIS

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

### SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 5968 a pag. 5971

#### PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione .....	—
Leggi e regolamenti .....	—
Corte costituzionale .....	5972
Atti relativi ai referendum .....	—

#### PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione .....	5986
Atti degli Assessori regionali .....	—
Atti del Presidente del Consiglio regionale .....	—
Atti dei dirigenti regionali .....	5986
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale.....	5994
Avvisi e comunicati .....	5999
Atti emanati da altre amministrazioni .....	6000

#### PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi .....	6005
Bandi e avvisi di gara .....	—

### SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 5968 à la page 5971

#### PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application .....	—
Lois et règlements .....	—
Cour constitutionnelle .....	5972
Actes relatifs aux référendums .....	—

#### DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région .....	5986
Actes des Assesseurs régionaux.....	—
Actes du Président du Conseil régional .....	—
Actes des dirigeants de la Région .....	5986
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional..	5994
Avis et communiqués .....	5999
Actes émanant des autres administrations .....	6000

#### TROISIÈME PARTIE

Avis de concours .....	6005
Avis d'appel d'offres .....	—

**INDICE CRONOLOGICO**

**INDEX CHRONOLOGIQUE**

**PARTE PRIMA**

**PREMIÈRE PARTIE**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**COUR CONSTITUTIONNELLE**

Publicazione disposta a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sentenza 22 ottobre 2020, n. 250, depositata 26 novembre 2020.

pag. 5972

**PARTE SECONDA**

**DEUXIÈME PARTIE**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Arrêté n° 504 du 24 novembre 2020,

Decreto 24 novembre 2020, n. 504.

portant délégation aux responsables régionaux de compétences en matière d'application du plan de secours binational du Tunnel du Mont-Blanc.

Delega a dirigenti regionali delle competenze in materia di applicazione del Piano di soccorso bi-nazionale del Tunnel del Monte Bianco.

pag. 5986

page 5986

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORATO  
BENI CULTURALI, TURISMO,  
SPORT, COMMERCIO**

**ASSESSORAT  
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME,  
DES SPORTS ET DU COMMERCE**

Provvedimento dirigenziale 23 novembre 2020, n. 6415.

Acte n° 6415 du 23 novembre 2020,

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), quattro stelle all'albergo all'insegna "ART HOTEL GRANDES MURAILLES DIPENDENZA" di Valtourneche.

portant classement de l'hôtel *Art Hôtel Grandes Murailles Dipendenza* de Valtourneche dans la catégorie 4 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers).

pag. 5986

page 5986

**ASSESSORATO  
FINANZE, INNOVAZIONE,  
OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO**

**ASSESSORAT  
DES FINANCES, INNOVATION,  
OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE**

Provvedimento dirigenziale 20 novembre 2020, N. 6331.

Acte n° 6331 du 20 novembre 2020,

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022.

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de caisse et modification du budget prévisionnel et du budget de gestion 2020/2022 de la Région.

pag. 5987

page 5987

**ASSESSORATO  
SANITÀ, SALUTE  
E POLITICHE SOCIALI**

**Provvedimento dirigenziale 20 novembre 2020, n. 6363.**

**Emergenza epidemiologica da COVID-19. Rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio di attività sanitaria dedicata ai pazienti affetti da COVID-19 di media e bassa intensità assistenziale, alla società ISAV S.p.A., nella struttura sita in Loc. Breyan, 1 nel Comune di SAINT-PIERRE, per 70 posti letto. Revoca del provvedimento dirigenziale n. 1649 del 17 aprile 2020.**

pag. 5993

**DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione 24 novembre 2020, n. 1257.**

**Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo previsto dall'articolo 62, comma 4, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8. Prenotazione di spesa.**

pag. 5994

**AVVISI E COMUNICATI**

**ASSESSORATO  
AMBIENTE, TRASPORTI  
E MOBILITÀ SOSTENIBILE**

**Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione.**

pag. 5999

**ASSESSORATO  
SVILUPPO ECONOMICO,  
FORMAZIONE E LAVORO**

**Avviso. Convocazione della conferenza di programma per la realizzazione della telecabina Pila - Couiss nei comuni di GRESSAN e COGNE, ai sensi della l.r. 20/2008 e successive modificazioni e dell'art. 26 e seguenti della l.r. 11/1998 e successive modificazioni.**

pag. 6000

**ATTI  
EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Comune di AYAS. Deliberazione 19 novembre 2020, n. 64.**

**ASSESSORAT  
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE  
ET DES POLITIQUES SOCIALES**

**Acte du dirigeant n° 6363 du 20 novembre 2020,**

**autorisant à titre temporaire, pendant l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, ISAV SpA à exercer une activité sanitaire au profit de soixante-dix patients COVID-19 nécessitant d'une assistance à moyenne et à faible intensité dans la structure située à SAINT-PIERRE (1, hameau de Breyan) et retirant l'acte du dirigeant n° 1649 du 17 avril 2020.**

page 5993

**DÉLIBÉRATIONS  
DU GOUVERNEMENT  
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

**GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

**Délibération n° 1257 du 24 novembre 2020,**

**portant approbation des critères et des modalités d'octroi de l'aide visée au quatrième alinéa de l'art. 62 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 et réservation de la dépense y afférente.**

page 5994

**AVIS ET COMMUNIQUÉS**

**ASSESSORAT  
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS  
ET DE LA MOBILITÉ DURABLE**

**Avis de dépôt d'une demande d'autorisation.**

page 5999

**ASSESSORAT  
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE,  
DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL**

**Avis. Convocation de la conférence de programme pour la réalisation de la télécabine Pila - Couiss, dans les communes de GRESSAN et COGNE, aux termes de la loi régionale 20/2008 modifiée et complétée et de l'art. 26 et suivants de la loi régionale 11/1998 modifiée et complétée.**

page 6000

**ACTES  
ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Commune d'AYAS. Délibération n° 64 du 19 novembre 2020,**

**Approvazione di variante non sostanziale consistente nella modifica agli articoli 8-52 e 66 delle N.T.A., individuazione di un nuovo parcheggio, revisione delle sottozone Ad5 e Ae8.**

pag. 6000

**Comune di AYAS. Deliberazione 19 novembre 2020, n. 65.**

**Approvazione di variante non sostanziale per la modifica dell'articolo 46- Route Ramey- delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.**

pag. 6001

**Comune di FONTAINEMORE. Modifica allo Statuto comunale intervenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 9 ottobre 2020.**

pag. 6001

**Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Statuto comunale**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 2 aprile 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 23 in data 05.05.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 10 novembre 2020.**

pag. 6002

**Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Decreto 27 novembre 2020, n. 2.**

**Declassificazione e sdemianializzazione di reliquato stradale in località Obro Verdebio.**

pag. 6002

**Comune di INTROD. Deliberazione 19 novembre 2020, n. 50.**

**Modificazione del regolamento edilizio con riguardo al numero di membri della commissione edilizia comunale.**

pag. 6003

**Comune di QUART. Deliberazione 18 novembre 2020, n. 59.**

**Adozione di modifiche al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 54, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.**

pag. 6004

**portant approbation de la variante non substantielle du PRGC en vigueur relative à la modification des art. 8, 52 et 66 des normes techniques d'application, à la délimitation d'un nouveau parking et à la révision des sous-zones Ad5 et Ae8.**

page 6000

**Commune d'AYAS. Délibération n° 65 du 19 novembre 2020,**

**portant approbation de la variante non substantielle du PRGC en vigueur relative à la modification de l'art. 46 (Route Ramey) des normes techniques d'application.**

page 6001

**Commune de FONTAINEMORE. Modification des statuts communaux approuvée par la délibération du Conseil communal n° 42 du 9 octobre 2020.**

page 6001

**Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN. Statuts communaux.**

**Approuvés par la délibération du Conseil communal n° 9 du 2 avril 2020, publiés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 23 du 5 mai 2020 et modifiés par la délibération du Conseil communal n° 46 du 10 novembre 2020.**

page 6002

**Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN. Acte n° 2 du 27 novembre 2020,**

**portant déclassement et désaffectation d'un délaissé de route à Obro Verdebio.**

page 6002

**Commune d'INTROD. Délibération n° 50 du 19 novembre 2020,**

**modifiant le règlement communal de la construction pour ce qui est du nombre des membres de la Commission d'urbanisme communale.**

page 6003

**Commune de QUART. Délibération n° 59 du 18 novembre 2020,**

**portant approbation des modifications du règlement communal de la construction, au sens du troisième alinéa de l'art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.**

page 6004

## PARTE TERZA

### BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d'Aosta.

**Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici appartenenti all'Area medica e delle Specialità mediche – Disciplina di Dermatologia e Venereologia da assegnare alla S.S.D. "Dermatologia", presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.**

pag. 6005

Azienda USL Valle d'Aosta.

**Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario Medico appartenente all'Area medica e delle Specialità mediche – Disciplina di Nefrologia, da assegnare alla S.C. "Nefrologia e Dialisi" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.**

pag. 6005

Azienda USL Valle d'Aosta.

**Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici appartenenti all'Area medica e delle Specialità mediche, Disciplina di Psichiatria, da assegnare alla S.C. "Psichiatria" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.**

pag. 6006

## TROISIÈME PARTIE

### AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Listes d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Dermatologie et vénérologie »), à affecter à la structure simple départementale « Dermatologie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.**

page 6005

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Liste d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant sanitaire (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Néphrologie »), à affecter à la structure complexe « Néphrologie et dialyse », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.**

page 6005

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Listes d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Psychiatrie »), à affecter à la structure complexe « Psychiatrie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.**

page 6006

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

**Pubblicazione disposta a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.**

**Sentenza 22 ottobre 2020, n. 250, depositata 26 novembre 2020.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, e 2 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», e dell'art. 6, commi 6 e 7, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 31 maggio-5 giugno 2019 e il 27 giugno-2 luglio 2019, depositati in cancelleria il 5 e il 28 giugno 2019, iscritti, rispettivamente, ai numeri 67 e 75 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 30 e 34, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visti gli atti di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati dello Stato Gianna Maria De Socio e Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ricorso depositato il 5 giugno 2019 e iscritto al registro ricorsi n. 67 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonché dell'art. 2 della medesima legge regionale, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., nonché di entrambe le disposizioni in riferimento all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

1.1.– L'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2019, nell'inserire il comma 5-bis all'art. 6 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 dicembre 2018, n. 12, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali», attribuisce agli enti locali la facoltà, per l'anno 2019, di «avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità».

Il ricorrente deduce che la previsione regionale viola plurime previsioni della Carta costituzionale, contrastando con diverse

disposizioni statali evocate come parametri interposti.

1.1.1.– In primo luogo, essa, nella parte in cui stabilisce che gli enti locali possono avvalersi per l'anno 2019 di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, lederebbe la riserva esclusiva posta a favore del legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di «ordinamento civile». Ciò in quanto il combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera a), e 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che hanno introdotto il comma 5-bis all'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare a decorrere dal 1° luglio 2019 contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la disposizione impugnata lederebbe il medesimo parametro costituzionale in quanto non è conforme alla previsione di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che limita la possibilità per la pubblica amministrazione di ricorrere ai contratti di collaborazione «al fine di scongiurare alla radice il rischio di ricorso abuso alle collaborazioni esterne pur in presenza di un elevato numero di dipendenti pubblici» (è citata la sentenza di questa Corte n. 43 del 2016).

La difesa statale ritiene che nella fattispecie non potrebbe essere invocata «la potestà legislativa regionale sull'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione (art. 2, Statuto speciale) o quella di integrare e attuare le leggi della Repubblica (successivo art. 3)», poiché la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali è riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro e dunque alla materia «ordinamento civile».

1.1.2.– In secondo luogo, il ricorrente assume che la disposizione regionale viola, altresì, la competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» poiché non è in linea con le disposizioni dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali nella predetta materia.

Il predetto articolo, evocato come parametro interposto dal ricorrente, stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009» e che, nei confronti delle amministrazioni che in tale anno non hanno sostenuto spese per le medesime finalità, il limite del 50 per cento «è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009».

In riferimento a tale ultima previsione la difesa statale rappresenta che «da un'interrogazione dei dati relativi al costo per lavoro flessibile sostenuto dalla regione Valle d'Aosta nel 2009, non risulta che la stessa ricada nella possibilità prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010, dal momento che la Regione risulta aver sostenuto tali tipologie di spesa, il che impedisce di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9, co. 28 citato». Inoltre, evidenzia che «l'applicazione della disposizione regionale in esame comporterebbe maggiori oneri dato che, dai calcoli effettuati sui dati estrapolati dal conto annuale, il 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 risulta maggiore rispetto al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009».

1.2.– Il ricorrente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che «dispone modificazioni all'articolo 5-bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21, in materia di procedure selettive interne, prevedendo, in particolare, la sostituzione – nella rubrica e nel comma 1 dello stesso articolo 5-bis – delle parole “per il triennio 2018/2020” con le seguenti: “per il triennio 2019/2021”».

Innanzitutto, nel prorogare di un anno la disciplina delle progressioni verticali prevista per il triennio 2018-2020 dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, violerebbe la riserva statale nella materia «ordinamento civile», attesa la riconducibilità a tale materia della predetta disciplina.

Il ricorrente evidenzia che la disposizione statale evocata come parametro interposto reintroduce, in deroga a quanto previsto dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, «ancorché per un periodo limitato, le progressioni verticali, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno, così come previsto dalla previgente normativa (ante Riforma Brunetta), piuttosto che mediante riserva di posti in concorsi pubblici (cfr. Corte conti, Sez. contr., delib. 23 marzo 2018, n. 42)».

Quanto alla riconducibilità dell'intervento regionale censurato alla materia «ordinamento civile», la difesa statale evidenzia che la esso riguarda la disciplina delle progressioni di carriera (le cosiddette progressioni verticali tra le aree mediante concorsi interamente riservati al personale in servizio) che interessa esclusivamente il personale già dipendente, sicché inciderebbe in materia di ordinamento civile, atteso che «la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che, in materia di pubblico impiego, “gli interventi legislativi che (...) dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere” devono essere ricondotti alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile».

1.2.1.– Il ricorrente deduce, poi, che la disposizione impugnata, nel contemplare un'ultrattività per il solo territorio regionale della disciplina derogatoria contenuta nell'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, «finisce per introdurre una disciplina di favore per il personale della sola regione Valle d'Aosta, incompatibile sia con l'art. 3 della Costituzione, sia con gli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Carta fondamentale».

In proposito, il ricorrente sostiene che la disciplina speciale dettata dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017 deve essere qualificata come «"principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica" cui deve uniformarsi la Regione nell'esercizio della potestà legislativa nelle materie di cui all'art. 2 della legge costituzionale n. 4 del 1948». Ciò perché la predetta disciplina statale, «nel

perseguire l'obiettivo di valorizzare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni[i], realizza (sia in ragione della sua temporaneità, sia in considerazione del numero limitato di posti destinato ai concorsi cd. riservati) un ragionevole bilanciamento tra i principi di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, quello secondo cui "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge" di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione e quelli di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e di accesso al pubblico impiego mediante concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione».

1.3.– Da ultimo, la difesa statale afferma che, per le argomentazioni innanzi rappresentate, entrambe le disposizioni regionali impugnate eccedono altresì la competenza legislativa esclusiva della Regione di cui all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

2.– Con atto depositato in data 3 luglio 2019 la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

2.1.– Relativamente alla questione promossa nei confronti dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, la resistente in via preliminare rileva che la lesione della competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., si riferisce solo alla particolare figura dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa pertanto sarebbe «inammissibile per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum e l'eventuale declaratoria d'incostituzionalità, nella denegata ipotesi di accoglimento, dovrà essere dunque circoscritta ai soli contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

Nel merito la difesa regionale assume l'infondatezza della questione.

Innanzitutto rappresenta che il ricorso omette di considerare che il divieto statale di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa non ha efficacia immediata, ma decorre dal 1° luglio 2019, poiché l'art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 75 del 2017 stabilisce che «[i]l divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019».

Pertanto, ad avviso della resistente, «il legislatore regionale non ha inteso autorizzare la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa oltre il termine stabilito dal citato art. 22, comma 8 – dunque in violazione del divieto statale – ma si è limitato a prevedere che sino a quando sarà consentito l'impiego di tale formula contrattuale (cioè fino al 30 giugno 2019), gli Enti Locali valdostani potranno farvi ricorso, purché nel rispetto del limite di spesa individuato dal gravato art. 1, comma 4».

2.1.1.– Riguardo alla prospettata lesione dei principi posti dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, la difesa regionale ne assume l'insussistenza in quanto «l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, invocato dallo Stato quale norma interposta, non trova diretta applicazione alla Valle».

La resistente rappresenta che «[c]on sentenza n. 260 del 2013 (e, già prima, con sentenza n. 173 del 2012), la Corte costituzionale ha infatti evidenziato, in una fattispecie analoga all'odierna, come "il concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge che lo recepisce"», e chiarendo la stessa Corte «che "gli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che dispongono esclusivamente per gli anni successivi al 2010) sono applicabili a detta Regione solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non possono violarne l'autonomia legislativa e finanziaria"».

Richiamato il «principio consensualistico che informa i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali nel nostro sistema costituzionale (cfr., fra molte, Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 74 del 2009; 82 del 2007; 353 del 2004)», ed evidenziata la particolare autonomia legislativa e finanziaria riconosciuta alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dal proprio statuto speciale (artt. 2, comma 1, lettere a e b; 3, comma 1, lettera f; 4; 12 e 50) e dalle relative norme di attuazione, la difesa regionale afferma che la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che «l'obiettivo di contenimento delle spese per il personale deve essere realizzato dagli enti ad autonomia speciale in via prioritaria mediante lo strumento degli accordi da esso stesso previsto" (così, ad es., sent. n. 169 del 2007)».

2.2.– In ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, la difesa regionale preliminarmente eccepisce che nel ricorso è riportata una formulazione che nulla ha a che vedere con quella della disposizione impugnata «con ogni conseguente valutazione spettante a questa Corte in punto di ammissibilità della doglianza».

2.2.1.– La questione sarebbe comunque infondata nel merito.

La difesa della Regione rappresenta che «l'art. 5-bis della l.r. n. 21 del 2017, introdotto dall'art. 16, comma 4, della l.r. n. 2 del 2018 e poi modificato dalla l.r. n. 12 del 2018 (nessuna di queste previsioni, si sottolinea, è stata impugnata a suo tempo dallo Stato), disciplina per la Valle d'Aosta le modalità relative alle procedure selettive interne riservate al personale già dipendente di pubbliche Amministrazioni».

Ciò premesso, afferma che la disciplina recata dalla disposizione impugnata non contrasta con la disposizione statale evocata dal ricorrente come parametro interposto, poiché «si configura quale atto di recepimento, adeguamento ed esecuzione di quanto da essa previsto, oltre a costituire necessario e legittimo esercizio della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di "ordinamento degli uffici" e di "ordinamento degli enti locali", garantita, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della l. cost. n. 4 del 1948».

In particolare, la resistente afferma che la disposizione impugnata, nell'intervenire in materia di procedure selettive per la pro-



gressione verticale del personale di ruolo, incide in un ambito materiale che attiene alle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale “superiore”, e non già in materia riconducibile all’«ordinamento civile», in quanto «non incide sulla struttura del rapporto di lavoro del personale dipendente della Regione; non altera il contenuto del contratto di lavoro regolato dalla legge dello Stato; non introduce alcuna modalità di progressione di carriera verticale difforme da quella prevista dal legislatore nazionale».

Comunque, ad avviso della difesa regionale, «lo slittamento in avanti» del termine previsto dalla disposizione statale di cui all’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, disposto dalla norma impugnata, «si giustifica ampiamente alla luce delle peculiarità organizzative e dimensionali della Regione Valle d’Aosta e dei suoi Enti Locali e strumentali, facenti parte del comparto unico di contrattazione come definito dalla l.r. n. 22 del 2010, senza che ciò possa dare luogo ad alcuna disparità di trattamento».

La decisione di traslare in blocco il triennio sarebbe, difatti, «originata dall’esigenza di procedere all’adeguamento rispetto alla disciplina statale e al recepimento di quanto a tal fine previsto dalla successiva l.r. n. 12 del 2018», che «ha modificato le modalità di svolgimento delle procedure selettive disciplinate dalla l.r. n. 21 del 2017, accentrandole, per tutti gli enti pubblici valdostani, in capo alla Regione, la quale opera per il tramite della struttura regionale competente in materia di personale». Tale modifica avrebbe, dunque, precluso l’avvio per l’anno 2018 delle selezioni interne, sicché lo slittamento del termine, operato dalla disposizione regionale, consentirebbe correttamente di avviare le procedure a partire dall’anno 2019, in tal modo ripristinando il periodo triennale di vigenza previsto dalla normativa statale di riferimento.

2.2.2.– Da ultimo, in riferimento alla asserita violazione dell’art. 3 Cost., prospettata dal ricorrente, la difesa regionale assume che l’estensione al 2021 della disciplina recata dalla disposizione statale «consente legittimamente ai dipendenti pubblici valdostani di poter beneficiare dei concorsi riservati per un triennio “pieno”, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici». Per contro, «accedendo alla (infondata) tesi statale, verrebbe a determinarsi una irragionevole disparità di trattamento: si creerebbe, infatti, una cerchia di dipendenti pubblici, quelli valdostani, discriminati sulla base della mera localizzazione geografica, in quanto impossibilitati ad avvalersi per un triennio intero della particolare modalità di progressione verticale di carriera di cui al richiamato art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017».

3.– Con il secondo ricorso, depositato in data 28 giugno 2019 e iscritto al reg. ric. n. 75 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, impugna, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l’art. 6, comma 6, della legge della Regione Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), nonché, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 2 dello statuto, l’art. 6, comma 7, della medesima legge regionale.

3.1.– L’art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019 dispone: «[a]i sensi dell’articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 è posticipato al 31 maggio 2019».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale incide nella materia del «sistema tributario e contabile dello Stato» devoluta dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla competenza esclusiva statale.

Ciò in quanto la materia è disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che pone i principi contabili generali omogenei cui tutte le Regioni – incluse quelle a statuto speciale – e gli enti locali devono uniformarsi. Nello specifico, la lettera b), del comma 1 dell’art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci) del predetto decreto legislativo, stabilisce che le amministrazioni pubbliche approvano il rendiconto entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo.

A sostegno, l’Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui «l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite» (sentenza n. 80 del 2017), a nulla rilevando la esistenza di una potestà regionale (provinciale, nel caso della sentenza ora citata, che riguardava la Provincia autonoma di Bolzano). Tale materia trova il suo limite esterno, afferma la difesa statale, nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari. nella determinazione delle procedure di programmazione e contabili degli enti locali insistenti sul proprio territorio, poiché la potestà di esprimere nella contabilità di tali enti locali le peculiarità connesse e conseguenti all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione «trova il suo limite esterno nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna)».

Il ricorrente evidenzia che «[i]n sostanza, senza l’uniformità dei linguaggi assicurata dall’armonizzazione dei conti pubblici a livello nazionale non sarebbe possibile alcun consolidamento della finanza pubblica allargata, il quale – essendo una sommatoria dei singoli bilanci delle amministrazioni pubbliche – non può che avvenire in un contesto espressivo assolutamente omogeneo» (sentenza n. 80 del 2017).

3.1.1.– Sulla scorta di quanto così rilevato, la difesa statale ritiene che la posticipazione del termine da parte della norma regionale impugnata costituisce un vulnus all’evidenziata esigenza di uniformità e armonizzazione, a nulla rilevando la natura solo formale della difformità con la norma statale.

In particolare evidenza che la citata sentenza n. 80 del 2017, pur avendo ad oggetto la rilevanza di una modifica del (diverso) termine per la presentazione del bilancio di previsione, afferma principi applicabili anche nel caso in esame, là dove stabilisce che «la deroga al termine generale previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 non costituisce uno scostamento meramente formale poiché la «norma interposta – pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci – per effetto delle strette interrelazioni tra i principi

costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei (sentenza n. 184 del 2016)».

3.2.– Il ricorrente dubita, inoltre, della legittimità costituzionale del comma 7 dello stesso art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, secondo cui: «[f]ermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5-bis, della L.R. 12/2018, resta salva l'efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 [Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021) e altre disposizioni urgenti]. Resta comunque esclusa dal calcolo del limite percentuale massimo di cui all'articolo 6, comma 5-bis, della L.R. 12/2018 la spesa destinata all'impiego, con contratti di lavoro flessibile, di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili».

Ad avviso della difesa statale, la disposizione impugnata, nella parte in cui conferma quanto previsto dall'art. 6, comma 5-bis, della legge reg. n. 12 del 2018, contrasterebbe con l'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La difesa statale premette che l'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che introduce all'art. 6 della legge reg. n. 12 del 2018 il citato comma 5-bis, è stato già oggetto di impugnativa con il ricorso iscritto al n. 67 del registro ricorsi del 2019, per aver previsto la possibilità per gli enti locali di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009, in difformità della previsione di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, costituente principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, al quale devono adeguarsi Regioni, Province autonome, enti locali e enti del servizio sanitario nazionale.

In proposito l'Avvocatura generale dello Stato ribadisce quanto già dedotto in sede di ricorso n. 67 del 2019, ovvero che «[d]alla verifica dei dati relativi al costo per il lavoro flessibile sostenuto dalla regione Valle d'Aosta nel 2009, non risultava che la stessa avesse sostenuto tali tipologie di spese, e doveva pertanto essere escluso che rientrasse nella possibilità di avvalersi della previsione contenuta all'ultimo capoverso dell'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010, ossia della facoltà di utilizzare come parametro di riferimento la media delle spese sostenute per il personale a tempo determinato o con convenzioni e co.co.co nel triennio 2007-2009», e che «ove si fosse consentita l'applicazione della disposizione regionale in esame, ne sarebbero conseguiti maggiori oneri per la Regione, dato che, dai calcoli effettuati sui dati estratti dal conto annuale, il 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 risultava maggiore rispetto al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009».

Il ricorrente afferma dunque di impugnare per le medesime ragioni la disposizione dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, in quanto, nel ribadire l'efficacia e validità della norma di cui all'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, oggetto della precedente impugnazione, presenta gli stessi vizi ivi denunciati in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

3.2.1.– La disposizione regionale violerebbe, parimenti, la previsione dell'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, «che, tanto nell'ipotesi di competenza legislativa esclusiva, quanto in quella di competenza concorrente, pone comunque limiti alla stessa (che deve esercitarsi “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”)». Tra tali principi vanno ascritti quelli dettati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che, pertanto, costituisce la norma interposta che è stata violata.

4.– Con atto depositato in data 25 luglio 2019 si è costituita la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, eccependo l'inammissibilità della questione e deducendone comunque l'infondatezza nel merito.

4.1.– In riferimento alla censura relativa all'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, la difesa regionale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità per mancata individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto ai parametri indicati nel ricorso, non avendo il ricorrente operato nessun riferimento «alla particolare autonomia finanziaria e contabile riconosciuto alla Valle dal proprio Statuto e dalle relative norme di attuazione».

In proposito viene richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui «nei confronti delle Autonomie Speciali, e in un ambito materiale inciso, come nella specie, dalle competenze statutarie, l'omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell'applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V, Parte II, della Costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”), determina l'inammissibilità del ricorso statale (tra le altre, Corte cost., sentenze nn. 315 del 2013; 288 del 2013; 90 del 2011)».

4.1.1.– La difesa della Regione eccepisce, altresì, l'inammissibilità della questione per difetto d'interesse sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, essendo ormai scaduto il termine del 31 maggio 2019, fissato dalla disposizione impugnata, e risultando la finalità sollecitatoria sottesa alla previsione regionale ormai esaurita, la difesa regionale sostiene che «dall'accoglimento del motivo di ricorso non potrebbe derivare alcun effetto ordinamentale» con conseguente «inammissibilità della doglianza per difetto di interesse».

Inoltre, la censura sarebbe inammissibile «tenuto conto che il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque, in nessun caso, rimuovere il vizio lamentato dallo Stato», in quanto la norma impugnata «è stata adottata in aderenza a quanto già previsto

dal più volte richiamato art. 29, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2015, che non è mai stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri e che consente agli Enti Locali, come visto, di approvare il rendiconto consuntivo “entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale”»; disposizione che, dunque, «rimarrebbe valida ed efficace anche nella denegata ipotesi di annullamento dell’art. 6, comma 6. Con conseguente inammissibilità della censura, anche sotto l’esposto versante, per difetto di interesse».

4.1.2.– Nel merito la questione promossa nei confronti dell’art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019 sarebbe comunque infondata per essere stata «legittimamente adottata dal legislatore regionale nell’esercizio delle proprie competenze normative in materia di “ordinamento degli enti locali” e di “finanze regionali e locali”, garantite, rispettivamente, dall’art. 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in combinato disposto con gli articoli 117, commi 3 e 4, 119 Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001».

Sul punto la resistente rappresenta che «[l]a competenza legislativa della Valle nelle predette materie è altresì assicurata dalle norme di attuazione del relativo Statuto – le quali, secondo l’insegnamento costante della Corte, per la loro “particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un’espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria” (tra le molte, Corte cost., sent. n. 191 del 1991; sent. n. 206 del 1975). Ciò, avuto particolare riguardo al d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431 (“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di finanze regionali e comunali”), il cui art. 6 riserva alla Regione, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, il potere di emanare norme “in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli Enti Locali della Valle d’Aosta e delle loro aziende”».

4.1.3.– Sotto altro profilo la difesa della resistente assume «che se un interesse costituzionalmente rilevante può essere ravvisato nella necessità che i bilanci di previsione degli Enti Locali siano approvati in maniera “sincronica”, nel rispetto del termine di legge posto dalla norma interposta di cui all’art. 18, d.lgs. n. 118 del 2011, le medesime conclusioni non possono valere per la diversa ipotesi di approvazione del rendiconto consuntivo».

Ciò in ragione delle diverse funzioni dei due strumenti: «mentre l’approvazione del bilancio di previsione è servente al coordinamento della finanza pubblica, risultando la sincronia delle procedure di bilancio fondamentale in quanto collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità – operazioni, queste, che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli finanziari nazionali ed europei – altrettanto non può dirsi per l’approvazione del rendiconto consuntivo».

Secondo la difesa regionale il rendiconto «assolve al diverso scopo di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari dell’Ente Locale, costituendo semplicemente, quindi, la rappresentazione plastica delle attività svolte dagli amministratori per l’attuazione dei programmi e per l’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali», e che in tale prospettiva, il rendiconto di esercizio «costituisce lo strumento attraverso il quale il corpo elettorale verifica i risultati politici degli amministratori, confrontando il programma proposto con quanto effettivamente realizzato».

4.1.4.– In ogni caso, la resistente assume che il differimento di un mese del termine di approvazione da parte degli enti locali del rendiconto di gestione per il 2018 «non è in grado di frustrare l’esigenza di base prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, ossia quella di garantire la rappresentazione uniforme dei fenomeni giuridici ed economici sottesi alla struttura matematica dei bilanci», in quanto non sarebbe «nemmeno astrattamente in grado di ledere il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, come dimostra, all’evidenza, il fatto che il Governo non abbia invocato alcuna violazione, ad opera del legislatore regionale, dell’art. 81 Cost.».

A conferma della asserita non inerenzia del rendiconto consuntivo al coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale, la difesa regionale evidenzia che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha impugnato l’analoga previsione contenuta nell’art. 38, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali), secondo cui «[i] Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale».

Sempre sul punto, la difesa della Regione rappresenta che la sentenza n. 80 del 2017, richiamata dal ricorrente, aveva ad oggetto disposizioni contabili, introdotte dalla Provincia autonoma di Bolzano, che comportavano effetti diversi, ben più ampi e incisivi di quelli recati dalla impugnata disposizione adottata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che «non reca alcuna disciplina in materia contabile in grado di ribaltare la struttura del sistema di armonizzazione, come delineato dal d.lgs. n. 118 del 2011».

Conclusivamente, la difesa regionale insiste nell’assumere che la disposizione impugnata «trova fondamento in tutte le norme di rango costituzionale e in quelle di attuazione più sopra ricordate», realizzando «una semplice integrazione della disciplina statale di riferimento, in grado di tenere conto delle particolari esigenze di contabilità della finanza locale valdostana, senza in alcun modo distorcere le regole dell’armonizzazione poste dal legislatore statale».

4.2.– La resistente deduce parimenti la inammissibilità e la infondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell’art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, in riferimento alla lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

4.2.1.– Preliminarmente, la difesa regionale evidenzia «come lo Stato impugni integralmente il comma 7, per poi svolgere doglianze che si appuntano solo sulla particolare figura dei contratti a tempo determinato, sulle convenzioni e sui contratti di colla-

borazione coordinata e continuativa, non anche sull'ulteriore aspetto relativo all'esclusione, dal calcolo del limite percentuale massimo, di quella parte di spesa destinata al "personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili". In parte qua la censura si rivela, quindi, inammissibile per contraddittorietà della motivazione rispetto al *petitum*».

4.2.2.– La difesa regionale eccepisce anche l'inammissibilità della questione «nella parte in cui il Governo ha fatto valere l'illegittimità derivata dell'art. 6, comma 7, semplicemente invocando i "medesimi vizi" fatti valere con riferimento alla precedente legge regionale già impugnata, dunque articolando le censure per *relationem*, in maniera generica e meramente assertiva», in riferimento al vizio lamentato dall'Avvocatura con il precedente ricorso n. 67 del 2019, relativo alla presunta violazione, ad opera dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con la conseguenza che la relativa censura, sebbene fatta valere con il precedente ricorso n. 67 del 2019, risulta nella specie inammissibile per difetto assoluto di motivazione.

4.2.3.– Ad avviso della resistente, la questione è, comunque, infondata del merito «per l'assorbente ragione che l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, invocato dallo Stato quale norma interposta, non può trovare diretta applicazione alla Valle».

Al riguardo, vengono riproposte le argomentazioni già svolte sul punto nell'atto di costituzione nel giudizio instaurato a seguito del ricorso n. 67 del 2019, con il richiamo alle sentenze di questa Corte n. 260 del 2013 e n. 173 del 2012, che hanno escluso l'applicabilità diretta alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste della disposizione statale evocata dal ricorrente come parametro interposto, nonché alla giurisprudenza costituzionale relativa al principio consensualistico che informa i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale, anche alla luce della particolare autonomia legislativa e finanziaria riconosciuta alla Regione dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

4.2.4.– «[N]ella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il gravato art. 6, comma 7, della l. r. n. 4 del 2019 sia stato validamente impugnato dal Governo anche per violazione del limite dell'ordinamento civile», la resistente afferma che, diversamente da quanto sostenuto nel «più volte citato ricorso n. 16 del 2019 [recte: n. 67 del 2019], non interviene sulla disciplina del pubblico impiego privatizzato eccedendo indebitamente la propria competenza e vanificando il divieto statale».

Sul punto, la difesa della Regione ripercorre l'iter argomentativo prospettato nell'atto di costituzione nel giudizio relativo al ricorso n. 67 del 2019.

In particolare, ribadisce che la disposizione impugnata «non ha inteso autorizzare la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa oltre il termine stabilito dal citato art. 22, comma 8 – dunque in violazione del divieto statale – ma si è limitato a prevedere che sino a quando sarà consentito l'impiego di tale formula contrattuale (cioè fino al 30 giugno 2019), gli Enti Locali valdostani potranno farvi ricorso, purché nel rispetto del limite di spesa individuato dal gravato art. 1, comma 4», e che, conseguentemente, non comporta la violazione del divieto recato dall'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

4.2.5.– Da ultimo, la difesa regionale assume l'inammissibilità e l'infondatezza anche della censura relativa al «presunto contrasto tra l'art. 6, comma 6, della l.r. n. 4 del 2019, rispetto all'art. 2 dello Statuto speciale valdostano, in forza del quale la competenza legislativa regionale dovrebbe comunque esercitarsi nel rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali nelle riforme economico-sociali della Repubblica", tra i quali sarebbero annoverabili "i principi posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che costituisce, nel contesto, la norma interposta che è stata violata"».

La censura sarebbe, innanzitutto, inammissibile «in quanto formulata in maniera generica e perplessa (cfr. Corte cost., sent. n. 197 del 2009), invocando il Governo la lesione di presunti "principi" recati dall'art. 9, comma 28, senza tuttavia chiarire a quali di essi si stia facendo riferimento».

Al contempo, la resistente assume la infondatezza nel merito della censura «considerata la posizione differenziata della Valle in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, riconosciuta in più occasioni dalla Corte, e tenuto conto del relativo potere di prevedere, per i propri Comuni, autonomi limiti di spesa per il lavoro flessibile, compatibili con le peculiari dimensioni, di organico e di bilancio».

5.– In prossimità dell'udienza la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato nei due giudizi memorie difensive nelle quali, ribadite le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti di costituzione, ha svolto ulteriori argomentazioni in riferimento alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2019 (oggetto del ricorso n. 67 del 2019) e dell'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2019 (oggetto del ricorso n. 75 del 2019).

In particolare, la difesa regionale assume che il ricorrente non avrebbe addotto elementi probatori in ordine alla violazione da parte della disposizione regionale impugnata della percentuale di spesa autorizzata dalla norma statale interposta, così come riguardo alla impossibilità di avvalersi di tale previsione statale, per non aver sostenuto la Regione nel 2009 spese per la tipologia di assunzioni ivi contemplata, con conseguente esclusione della stessa possibilità di ricorrere ad esse.

Inoltre, ad avviso della resistente, l'Avvocatura dello Stato avrebbe omissso di ricordare che l'art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per gli anni 2018 e 2019, avrebbe elevato dal 50 al 70 per cento la quota della spesa sostenuta nel triennio 2007-2009 per le medesime finalità, già contemplata dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78 del 2010.

#### *Considerato in diritto*

1.– Questa Corte è chiamata ad esaminare i due ricorsi indicati in epigrafe, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti di alcune disposizioni di due leggi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste: gli artt. 1, comma 4, e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», con il ricorso iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2019; i commi 6 e 7 dell'art. 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), con il ricorso iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2019.

I ricorsi devono essere riuniti attesa la sostanziale identità e sovrapposizione delle questioni di legittimità costituzionali dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, promossa con il primo ricorso, e dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, promossa con il secondo ricorso.

2.– Con il ricorso n. 67 del 2019 è, innanzitutto, impugnato l'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019 che, nel modificare l'art. 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 24 dicembre 2018, n. 12, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali», introduce il comma 5-bis, secondo cui «[p]er l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità».

La disposizione regionale, nella parte in cui consentirebbe agli enti locali della Regione di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nel secondo semestre 2019, sarebbe lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

Ciò in quanto violerebbe il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1° luglio 2019, previsto dal combinato disposto dell'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dell'art. 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Inoltre, la disposizione regionale lederebbe al contempo il comma 6 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, che stabilisce i presupposti di legittimità richiesti per la stipula da parte delle pubbliche amministrazioni di contratti di lavoro autonomo.

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto non contempla il rispetto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, stabilito dalla norma interposta di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, costituente principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Infine la disposizione regionale eccederebbe la competenza legislativa della Regione, poiché l'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) impone che la potestà legislativa regionale sia esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica [...] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

2.1.1.– Preliminarmente occorre rilevare l'inconferenza di quanto dedotto dalla difesa regionale nella memoria depositata in prossimità dell'udienza in ordine alla mancata indicazione da parte del ricorrente della disciplina dettata dall'art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Difatti, tale disposizione non assume rilievo ai fini del presente giudizio in quanto non trova applicazione nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Essa, invero, prevede che nelle (sole) Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, per esigenze connesse agli eventi sismici che le hanno colpite, possa procedersi negli anni 2018 e 2019 ad assunzioni di personale a tempo determinato, elevando a tal fine la percentuale del 50 per cento, prevista dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, al 70 per cento.

2.1.2.– Sempre in via preliminare, va disattesa la eccezione di inammissibilità della prima censura sollevata dalla difesa regionale per asserita contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum, riferendosi la censura statale alla sola tipologia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre la disposizione impugnata contempla anche le assunzioni di personale a tempo determinato e con convenzione.

L'impugnativa investe, difatti, esplicitamente proprio la parte della disposizione regionale che produrrebbe, ad avviso del ricorrente, l'effetto di consentire agli enti locali regionali di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nel secondo semestre del 2019, diversamente dalla disciplina statale che limita tale possibilità al primo semestre. Conseguentemente, è a tale specifico profilo che il ricorrente riferisce la dedotta violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile».

2.2.– Nel merito le censure non sono comunque fondate.

2.2.1.– Riguardo alla prima censura, occorre precisare il quadro normativo di riferimento, attesa la sinteticità della illustrazione effettuate dal ricorrente.

Il divieto di stipulare, a decorrere dal 1° luglio 2009, contratti di collaborazione, posto dall'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 – introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 75 del 2017 – si riferisce ai «contratti di collaborazione che si concretano in pre-

stazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La medesima disposizione stabilisce la nullità dei contratti posti in essere in violazione del divieto.

Il comma 6 del medesimo art. 7 dispone che «[f]ermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria» in presenza dei «presupposti di legittimità» successivamente indicati nella disposizione stessa.

La censura è, dunque, riferibile alla prospettata portata derogatoria della disposizione regionale impugnata, là dove consentirebbe la stipula di contratti di collaborazione aventi le caratteristiche indicate dal ricordato art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nel secondo semestre del 2019, in violazione del termine ultimo (30 giugno 2019) posto dalla disciplina statale, che è ricondotta all'«ordinamento civile».

Ma, come correttamente rilevato dalla difesa della Regione, la disposizione regionale deve, tuttavia, essere interpretata nel senso di consentire alle amministrazioni regionali la stipula dei contratti in oggetto solo entro il 30 giugno 2019, in conformità, pertanto, del termine previsto dalla disposizione statale. In tal modo l'intervento regionale risulta compatibile con l'ordinamento statale.

Nel rilevare che la disposizione impugnata non altera né incide sull'istituto contrattuale in esame, di cui implicitamente richiama la cogenza, questa Corte individua la finalità perseguita dal legislatore regionale in quella di consentire per l'anno 2019 agli enti regionali di avvalersi di personale ricorrendo ad alcune tipologie flessibili di rapporto di lavoro, tra le quali i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, entro determinati limiti di spesa, ma pur sempre nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti per la stipula di tali contratti dal legislatore nazionale, ivi compreso, pertanto, il rispetto del suddetto termine del 30 giugno 2019.

In tale contesto l'intervento in esame costituisce espressione della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici, poiché svolge la funzione di indicare e predeterminare gli ambiti di spesa entro i quali le amministrazioni destinatarie sono autorizzate nel 2019 a reclutare personale tramite le tipologie contrattuali indicate, in relazione ai propri fabbisogni ed esigenze, così consentendo una adeguata programmazione.

2.2.2.– La seconda censura concerne la disposizione regionale nella parte in cui stabilisce il limite del 70 per cento della spesa storica entro il quale gli enti locali delle Regioni possono stipulare nel 2019 contratti di lavoro “flessibile”, in quanto ritenuta dal ricorrente lesiva della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che prevede limiti diversi e inferiori.

Questa Corte si è già espressa per la non applicabilità diretta della predetta disposizione statale alla Regione Valle d'Aosta, atteso lo specifico quadro regolatorio in materia di concorso della medesima Regione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

Difatti, nella sentenza n. 173 del 2012, nell'ordinanza n. 267 del 2012 e nuovamente nella sentenza n. 260 del 2013, questa Corte ha rilevato che successivamente all'entrata in vigore, con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, della disposizione dettata dall'art. 9, comma 28, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta hanno concluso in data 11 novembre 2010 un accordo «per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», in dichiarata applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), al fine di modificare l'ordinamento finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario.

Il predetto accordo stabiliva che gli obiettivi finanziari pattuiti «sono approvati con legge ordinaria dello Stato».

In attuazione dell'accordo e dei suoi obiettivi finanziari, è quindi intervenuta la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», il cui art. 1, ai commi 160 e seguenti, ne riproduce i contenuti dando ad essi natura e cogenza legislativa.

Il predetto metodo pattizio nel determinare le modalità di concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta agli obiettivi di finanza pubblica ha trovato conferma nell'accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 novembre 2018, i cui contenuti sono stati recepiti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), art. 1, commi da 876 a 879. In particolare, il comma 877 dispone che: «[i] contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Valle d'Aosta è stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018», mentre il comma 878 prevede: «[è] fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento».

Tale accordo, dunque, non contempla specifiche previsioni nella materia poiché si limita a quantificare complessivamente gli effetti del contributo della Regione al risanamento della finanza pubblica.

La disposizione regionale impugnata interviene, pertanto, nella vigenza di un quadro ordinamentale analogo a quello in considerazione del quale questa Corte nelle ricordate sentenze ha affermato la non diretta applicabilità alla Regione Valle d'Aosta della

disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, evocata come parametro interposto dal ricorrente. Pertanto, tale statuizione va confermata nel caso di specie.

Ne consegue la declaratoria di infondatezza della questione in esame.

Resta ferma, naturalmente, l'esigenza di un costante e puntuale monitoraggio da parte delle competenti istituzioni dell'effettivo perseguimento e conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti dalle ricordate disposizioni di legge inerenti le modalità di concorso della Regione Valle d'Aosta alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2.3.– Il ricorrente dubita, poi, della legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge regionale n. 1 del 2019, che differisce di un anno, ovvero al 2021, il triennio di operatività (2018-2020) della disciplina relativa alle progressioni verticali previsto dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Innanzitutto, essa contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché prevede una disciplina delle progressioni di carriera del personale regionale (nella specie, le cosiddette progressioni verticali tra le aree mediante concorsi interamente riservati) difforme per durata a quanto contemplato dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. Secondo il ricorrente tale disciplina statale, poiché opera nei confronti dei dipendenti già in servizio, integra un aspetto regolatorio del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e, pertanto, afferisce a materia riconducibile all'«ordinamento civile».

La disposizione impugnata, nel differire di un anno l'operatività della disposizione statale, sarebbe, altresì, lesiva dell'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una disciplina di favore per il personale della sola Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, e degli artt. 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., in riferimento al principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di accesso al pubblico impiego mediante concorso.

Infine, l'intervento regionale eccederebbe la competenza legislativa della Regione poiché l'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta impone che la potestà legislativa regionale sia esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica [...] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

2.3.1.– Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente a motivo dell'erronea trasposizione nel ricorso della disposizione impugnata.

In effetti, nella premessa del ricorso viene riportata una previsione diversa da quella che nella successiva illustrazione dei motivi risulta realmente impugnata.

Tuttavia, è evidente che la difesa statale è incorsa in un lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione né della disposizione realmente impugnata, né delle correlate argomentazioni né, dunque, dello stesso thema decidendum (ex multis, sentenze n. 228 e n. 14 del 2017).

2.3.2.– Nel merito la questione non è fondata.

Come prospettato dalla resistente, la disposizione impugnata non costituisce una violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile», espressa nella disposizione evocata come parametro interposto, bensì esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici.

La disposizione regionale non incide sulla struttura disposizione statale, ovvero sui requisiti per accedere alle progressioni verticali né sul procedimento previsto, limitandosi a differirne l'operatività di un anno.

La Regione afferma che tale differimento è stato causato da problemi organizzativi riscontrati in sede attuativa della disposizione statale.

Le criticità così dedotte dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste risultano oggettivamente accertate.

In proposito la difesa regionale richiama la modifica ad opera dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2018 delle modalità attuative delle progressioni in oggetto e allega la nota 18 giugno 2019, prot. n. 13661, del coordinatore del dipartimento del personale e organizzazione della Regione attestante che «nel corso dell'anno 2018 ed a tutt'oggi, l'Amministrazione regionale non si è avvalsa, né per proprio conto né per conto degli enti locali, della facoltà prevista dall'art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2015 - c.d. Riforma Madia».

Nel medesimo senso depongono i lavori preparatori concernenti la disposizione regionale impugnata.

La Regione, dunque, riconosce la precettività della disposizione statale, anche in riferimento all'individuazione del periodo triennale di vigenza, ma ne ha differito la decorrenza a causa della specifica situazione determinatasi nell'ambito regionale. Ciò anche per evitare gli effetti pregiudizievoli per il personale interessato, che altrimenti conseguirebbero dalla riduzione a due anni del lasso temporale di tre anni della operatività della disciplina prevista dalla disposizione statale.

Si è, dunque, in presenza di un intervento espressione dell'autonomia regionale volto ad adattare a specifiche motivate esigenze l'assetto normativo dettato dall'ordinamento statale con l'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, adeguando il periodo di vigenza da esso previsto alla peculiare situazione verificatasi nell'ambito regionale.

Va d'altra parte rilevato che la disciplina statale invocata dal ricorrente come parametro interposto, vigente all'atto dell'emanazione della disposizione regionale impugnata, è stata successivamente modificata in senso ad essa conforme dall'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, proprio sostituendo le parole «[p]er il triennio 2018-2020» con quelle «[p]er il triennio 2020-2022», oltre che elevando al 30 per cento la misura del 20 per cento dei numeri di posti per tali procedure selettive rispetto al numero previsto nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

3.– Nel secondo ricorso, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2019, la difesa statale impugna i commi 6 e 7 dell'art. 6 della legge

reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019.

3.1.– Il comma 6 dell'art. 6 della citata legge regionale differisce al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Ad avviso del ricorrente, ciò viola la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la determinazione unitaria del termine per l'approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, attraverso il parametro interposto dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo cui le amministrazioni pubbliche approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3.2.– Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa regionale.

3.2.1.– Viene innanzitutto eccepita la mancata individuazione da parte del ricorrente dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto ai parametri indicati nel ricorso, mancando ogni riferimento «alla particolare autonomia finanziaria e contabile riconosciuta alla Valle dal proprio Statuto e dalle relative norme di attuazione».

L'eccezione non è fondata.

Il ricorrente assume la violazione, ad opera della disposizione regionale impugnata, della specifica competenza statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in conformità alla delibera del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019.

Il previo confronto del ricorrente con le competenze legislative assegnate dallo statuto speciale alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in conformità all'indirizzo espresso, tra le altre, nelle sentenze di questa Corte n. 25 del 2020 e n. 119 del 2019, porta a concludere nel senso che le competenze in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanze regionali e locali» della resistente richiamate dalla difesa regionale debbono essere esercitate in armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Pertanto le norme regionali in materia non possono inficiare ovvero depotenziare le finalità che disposizioni statali, come quelle recate dal d.lgs. n. 118 del 2011, perseguono per dare attuazione al principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e dalla correlata unitarietà, a tal fine, del sistema contabile dello Stato nei suoi elementi essenziali.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, significativamente, l'art. 1 del predetto decreto legislativo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ha reso ancor più cogente l'obbligo per le Regioni di ottemperare alle previsioni dettate dal decreto stesso, stabilendo che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto».

3.2.2.– Viene, altresì, eccepita la inammissibilità della questione per difetto di interesse sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, la difesa regionale assume che il decorso del termine del 31 maggio 2019 – previsto dalla disposizione regionale impugnata per l'approvazione dei rendiconti – renderebbe irrilevante la sua declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'eccezione non è fondata.

Permane, difatti, l'interesse del ricorrente a conseguire una declaratoria in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia, anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato.

Sotto altro profilo, la carenza di interesse viene motivata dalla resistente in base alla considerazione che la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non potrebbe in ogni caso rimuovere il vizio lamentato dallo Stato.

Ciò in quanto la disposizione regionale sarebbe stata adottata in virtù dell'art. 29 (Termine di approvazione dei documenti contabili degli enti locali), comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», secondo cui «[g]li enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale»; disposizione che rimarrebbe valida anche in caso di accoglimento del ricorso in esame.

Innanzitutto, questa Corte rileva che costituisce preciso interesse dello Stato conseguire la rimozione dall'ordinamento della specifica disposizione impugnata, a prescindere dalla vigenza di norme legislative regionali che, secondo la difesa della resistente, ne costituirebbero il presupposto di legittimazione.

D'altro canto, la ricognizione del quadro normativo non conforta, a sua volta, l'assunto della difesa regionale.

Già l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali) afferma che la potestà regionale di emanare norme in materia di bilanci e di rendiconti deve avvenire non solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti locali, ma anche delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) e al d.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335).

Alla luce di tale quadro normativo devono essere quindi letti l'art. 13 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e, a maggior ragione, la ricordata disposizione dell'art. 29, comma 1, della legge



reg. n. 19 del 2015.

Una lettura costituzionalmente compatibile della predetta disposizione induce difatti a ritenere che essa non può legittimare interventi normativi della Regione che stabiliscano una diversa disciplina di aspetti così fondamentali dettati dalla normativa statale, poiché ciò determinerebbe la sostanziale elusione di quanto disposto dal ricordato ultimo periodo dell'art. 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 126 del 2014 a tutela dell'effettività del principio costituzionale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici (in tal senso, la già richiamata sentenza n. 80 del 2017).

Conseguentemente le misure adottabili in base alla predetta normativa regionale vanno circoscritte ad aspetti che completano e integrano la disciplina statale e che siano oggettivamente e strettamente correlati e funzionali a specifiche esigenze locali.

3.3.– Nel merito la questione è fondata.

L'iter argomentativo del ricorrente risulta persuasivo, in quanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte in argomento (ex plurimis, sentenze n. 80 e n. 6 del 2017, n. 184 del 2016, n. 40 e n. 39 del 2014, e n. 60 del 2013).

In particolare, le diffuse argomentazioni svolte nelle pronunce n. 184 del 2016 e n. 80 del 2017 costituiscono punto di riferimento anche per la decisione dell'odierna questione.

Questa Corte ha già evidenziato che la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata".

In questa prospettiva, il differimento del termine di uno degli adempimenti cardine di tale ciclo, quale è l'approvazione del rendiconto della gestione, non configura uno scostamento meramente formale, atteso che «la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale» e alla redazione delle connesse manovre finanziarie, operazioni che richiedono la previa conoscenza da parte dello Stato di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei (in tal senso, sentenza n. 184 del 2016).

Ne deriva che la tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coesistente per il conseguimento dell'indicato obiettivo, è sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle Regioni a statuto speciale.

Ciò al fine di evitare una nuova frammentazione del quadro regolatorio, che la competenza esclusiva assegnata allo Stato in sede di riforma della Carta costituzionale ha inteso superare allo scopo di assicurare un contestuale, e dunque efficace, monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Del resto, il rilievo dell'ottemperanza del termine annuale dettato dalla disciplina statale per l'approvazione del rendiconto trova implicita conferma nel principio contabile generale costituito dalla "annualità" dell'approvazione dei documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, contemplato all'Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, come affermato dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

In tale contesto, diversamente da quanto asserito dalla difesa regionale, non rileva, dunque, che lo scostamento stabilito dalla disposizione impugnata sia di un solo mese, tanto più ove si consideri che il presente giudizio afferisce a profili di competenza.

3.3.1.– La difesa regionale sostiene, in via gradata, una diversa linea argomentativa che fa leva sulla specifica funzione del rendiconto, rispetto alla cui approvazione sincronica non sarebbe ravvisabile un interesse costituzionalmente rilevante, come invece nel caso dell'approvazione del bilancio preventivo.

A sostegno viene dedotta la diversità dei due strumenti e, specificamente, la funzione del rendiconto quale strumento che consente al corpo elettorale di verificare l'attuazione del programma proposto dagli amministratori. Tale funzione renderebbe l'approvazione del documento «non strumentale e servente rispetto al coordinamento della finanza pubblica».

L'argomentazione non è condivisibile.

Il rendiconto opera in termini di responsabilità degli amministratori per l'impiego di risorse finanziarie pubbliche nel rispetto dei canoni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa.

In tal modo esso assicura certamente anche la funzione evidenziata dalla difesa regionale che, tuttavia, trascurava di considerare la connotazione e le implicazioni prettamente giuridiche del rendiconto, come strumento di verifica della regolarità dei conti e della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini della chiusura del ciclo di bilancio attraverso il confronto con i dati previsionali.

La stessa magistratura contabile ha ripetutamente evidenziato che il rendiconto della gestione «rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone gli eventuali spostamenti e analizzandone le ragioni» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 10 ottobre 2018, n. 367/2018/PRSE; in termini adesivi, ex plurimis, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, deliberazione 4 dicembre 2019, n. 57/2019/PRSE).

L'esigenza del rispetto del termine posto dal legislatore statale è tanto più evidente ove si consideri che dall'approvazione del rendiconto decorre quello di trasmissione dei dati da parte dell'amministrazione interessata alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Diversamente, dunque, da quanto prospettato dalla resistente, il rendiconto assume, nell'ambito dell'armonizzazione della finanza pubblica, rilievo analogo a quello del bilancio di previsione, operando sinergicamente con esso, nella comune funzione di

complessiva legittimazione dell'operato dell'amministrazione nell'ambito del ciclo di bilancio, e nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio.

Basti del resto rilevare che l'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede l'allegazione del rendiconto al successivo bilancio di previsione, posto che la veridicità e attendibilità di quanto rappresentato in tale bilancio potrebbero essere negativamente incise dall'assenza ovvero dalla mancata approvazione del rendiconto.

Da qui l'esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio dettato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che sia lo Stato a determinare una data unica e comune anche per l'approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, e che solo lo Stato possa, quindi, disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, a ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze.

4.– Il ricorrente dubita, poi, della legittimità costituzionale del comma 7 del medesimo art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, nella parte in cui conferma quanto stabilito dall'art. 6, comma 5-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018, già oggetto di impugnativa con il ricorso n. 67 del 2019.

Secondo la difesa statale la disposizione viola innanzitutto l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ciò perché non rispetta il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, stabilito dalla norma interposta di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, costituente principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, la disposizione impugnata sarebbe lesiva dell'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, che impone che la potestà legislativa regionale sia esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica [...] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», principi tra i quali rientrano quelli dettati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

4.1.– In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale.

4.1.1.– In relazione alla dedotta circostanza che lo Stato impugni integralmente il comma 7 dell'art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, per poi svolgere doglianze solo su taluni profili contemplati dalla disposizione, si evidenzia che il ricorrente censura la disposizione limitatamente alla parte in cui viene confermato quanto previsto dall'art. 6, comma 5-bis, della legge regionale n. 12 del 2018, ovvero dalla disposizione già oggetto di censura nel ricorso n. 67 del 2019. A ciò va, dunque, riferita la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale formulata dal ricorrente.

4.1.2.– Parimenti non sono condivisibili le deduzioni svolte dalla difesa regionale in ordine alla asserita motivazione per relationem del ricorrente, in riferimento alle argomentazioni addotte sulla stessa problematica nel ricorso n. 67 del 2019, riguardo alla violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

Difatti, come si è appena rilevato, il ricorrente, al di là di qualche incertezza lessicale, si limita a impugnare espressamente la disposizione regionale in riferimento alla sola lesione della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dalla disposizione dettata dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Dunque la questione è proposta solo in riferimento a tale ultimo parametro, già evocato nella questione promossa in sede di ricorso n. 67 del 2019, rispetto al quale il ricorrente ripropone pedissequamente il medesimo iter argomentativo.

4.2.– Nel merito la questione non è fondata.

Nei confronti della censura in esame, valgono, difatti, le stesse considerazioni e conclusioni cui questa Corte è pervenuta nei confronti dell'analogha questione prospettata dal ricorrente nel ricorso n. 67 del 2019.

La già ravvisata non applicabilità diretta alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste della disposizione dettata dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, evocata dal ricorrente come parametro interposto, comporta difatti la non configurabilità, neppure ad opera della disposizione in esame, della lesione costituzionale dedotta dal ricorrente, là dove conferma quanto previsto dalla prima disposizione impugnata con il ricorso n. 67 del 2019.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali);

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, e all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

---

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Arrêté n° 504 du 24 novembre 2020,

portant délégation aux responsables régionaux de compétences en matière d'application du plan de secours binational du Tunnel du Mont-Blanc.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. En cas d'absence ou d'empêchement du Président de la Région, les compétences en matière d'application du Plan de secours binational du Tunnel du Mont-Blanc, pour ce qui est également de l'activité du Centre de coordination des secours (CCS), sont déléguées, par ordre de succession et de priorité aux personnes suivantes :
  - le chef de Cabinet de la Présidence de la Région ;
  - le vice-chef de Cabinet de la Présidence de la Région ;
  - le chef de la Protection civile ou son remplaçant.
2. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 24 novembre 2020

Le President  
Erik LAVEVAZ

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO  
BENI CULTURALI, TURISMO,  
SPORT, COMMERCIO**

Provvedimento dirigenziale 23 novembre 2020, n. 6415.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), quattro stelle all'albergo all'insegna "ART HOTEL GRANDES MURAILLES DIPENDENZA" di Valtournenche.

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA  
STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Decreto 24 novembre 2020, n. 504.

Delega a dirigenti regionali delle competenze in materia di applicazione del Piano di soccorso bi-nazionale del Tunnel del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Regione, le competenze in materia di applicazione del Piano di soccorso bi-nazionale del Tunnel del Monte Bianco e di gestione dell'attività del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) sono delegate, in ordine di successione e di priorità:
  - al Capo Gabinetto della Presidenza della Regione;
  - al Vice capo Gabinetto della Presidenza della Regione;
  - al Capo della Protezione civile o a un sostituto di quest'ultimo.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 novembre 2020.

IL Presidente,  
Erik LAVEVAZ

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT  
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME,  
DES SPORTS ET DU COMMERCE**

Acte n° 6415 du 23 novembre 2020,

portant classement de l'hôtel *Art Hôtel Grandes Murailles Dipendenza* de Valtournenche dans la catégorie 4 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers).

LE DIRIGEANT  
DE LA STRUCTURE  
« STRUCTURES D'ACCUEIL ET COMMERCE »

Omissis

decide

- 1) di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, la classificazione a quattro stelle all'albergo all'insegna "ART HOTEL GRANDES MURAILLES DIPENDENZA", situata nel comune di VALTOURNENCHE, Via Roma, n. 78;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'Estensore  
Luca PASTEUR

Il Dirigente  
Enrico DI MARTINO

---

**ASSESSORATO  
FINANZE, INNOVAZIONE,  
OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO**

**Provvedimento dirigenziale 20 novembre 2020, N. 6331.**

**Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modifica al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022.**

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA GESTIONE E REGOLARITÀ  
CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITÀ  
ECONOMICO-PATRIMONIALE

Omissis

decide

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022, come risulta dal prospetto "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario" allegato al presente provvedimento;
2. di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, come risulta dal prospetto "Variazioni al bilancio finanziario gestionale" allegato al presente provvedimento;
3. di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

L'Estensore  
Cristina TONETTI

Il Dirigente  
Patrizia MAURO

Omissis

décide

- 1) Pour les raisons visées au préambule, l'hôtel *Art Hôtel Grandes Murailles Dipendenza*, situé à VALTOURNENCHE (78, rue de Rome), est classé 4 étoiles.
- 2) Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.
- 3) Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,  
Luca PASTEUR

Le dirigeant,  
Enrico DI MARTINO

---

**ASSESSORAT  
DES FINANCES, INNOVATION,  
OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE**

**Acte n° 6331 du 20 novembre 2020,**

**portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de caisse et modification du budget prévisionnel et du budget de gestion 2020/2022 de la Région.**

LA DIRIGEANTE  
DE LA STRUCTURE « GESTION ET RÉGULARITÉ  
COMPTABLE DES DÉPENSES ET COMPTABILITÉ  
ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIALE »

Omissis

décide

1. Les rectifications du budget prévisionnel 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « Variazioni al bilancio di previsione finanziario » et annexé au présent acte.
2. Les rectifications du budget de gestion 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « Variazioni al bilancio finanziario gestionale » et annexé au présent acte.
3. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmis au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

La rédactrice,  
Cristina TONETTI

La dirigeante,  
Patrizia MAURO

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE									
SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2020	2021	2022	
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0019947	FONDO DI RISERVA DI CASSA	41 03 00 - GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	€ -1.322.000,00			Il prelievo dal fondo di riserva, necessario in quanto nell'ambito dei capitoli assegnati alle Strutture dell'Ass.to opere pubbliche, difesa del suolo e ERP, non risultano disponibilità di cassa sufficienti, è indispensabile per consentire l'erogazione del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e dell'emergenza abitativa (l.r. 3/2013)
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0024396	TRASFERIMENTI CORRENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	61 01 00 - EDILIZIA RESIDENZIALE	€ 1.100.000,00			La variazione in aumento si rende necessaria per poter dar corso alla liquidazione delle domande già presentate di contributo per il sostegno alla locazione di cui alla l.r. 3/2013
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0024399	TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	61 01 00 - EDILIZIA RESIDENZIALE	€ 210.000,00			La variazione in aumento si rende necessaria per poter dar corso alla liquidazione delle domande già presentate di contributo per il sostegno alla locazione di cui alla l.r. 3/2013
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0024397	SPESE SUL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA	61 01 00 - EDILIZIA RESIDENZIALE	€ 12.000,00			La variazione in aumento si rende necessaria per poter dar corso al pagamento dei canoni di locazione per i nuclei familiari in emergenza abitativa, ai sensi della l.r. 3/2013.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2020	2021	2022	
20 - FONDI E ACCANTONAM ENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0019947	FONDO DI RISERVA DI CASSA	41 03 00 - GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	€ -18.023,35			La variazione è necessaria al fine di attribuire al capitolo di spesa U0024916 (spese derivanti da sentenze esecutive) le risorse di cassa necessarie alla liquidazione a del risarcimento danni a personale regionale riconosciuto con sentenza n. 355/2020 dalla Corte di Appello di Torino.
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0024916	SPESE DERIVANTI DA SENTENZE GIUDIZIARIE ESECUITIVE IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2019)	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	€ 18.023,35			La variazione di cassa è necessaria per poter liquidare, al personale interessato, il risarcimento del danno riconosciuto con sentenza n. 355/2020 del 06/10/2020 dalla Corte di Appello di Torino.
<b>Totale</b>						€	<b>0,00</b>		

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO SPESA					
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2020	2021	2022
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	1 - SPESE CORRENTI	€ 18.023,35		
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1 - SPESE CORRENTI	€ 1.322.000,00		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	1 - SPESE CORRENTI	€ -1.340.023,35		
			€ -0,00		

€ = Cassa



**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
SPESE**

**Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0110 PROGRAMMA	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		18.023,35		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>residui presunti</b>				
		<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>		
		<b>previsione di cassa</b>		<b>18.023,35</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>residui presunti</b>				
		<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>		
		<b>previsione di cassa</b>		<b>18.023,35</b>		
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1206 PROGRAMMA	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		1.322.000,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>	<b>residui presunti</b>				
		<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>		
		<b>previsione di cassa</b>		<b>1.322.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>residui presunti</b>				
		<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>		
		<b>previsione di cassa</b>		<b>1.322.000,00</b>		

5991

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
SPESE**

**Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA	FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa			-1.340.023,35	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>residui presunti</b>		<b>0,00</b>		
		<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>		
		<b>previsione di cassa</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.340.023,35</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>residui presunti</b>		<b>0,00</b>		
		<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>		
		<b>previsione di cassa</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.340.023,35</b>	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>residui presunti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>previsione di cassa</b>		<b>1.340.023,35</b>	<b>-1.340.023,35</b>	

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

ASSESSORATO  
SANITÀ, SALUTE  
E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 20 novembre 2020, n. 6363.

**Emergenza epidemiologica da COVID-19. Rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio di attività sanitaria dedicata ai pazienti affetti da COVID-19 di media e bassa intensità assistenziale, alla società ISAV S.p.A., nella struttura sita in Loc. Breyan, 1 nel Comune di SAINT-PIERRE, per 70 posti letto. Revoca del provvedimento dirigenziale n. 1649 del 17 aprile 2020.**

LA DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA FINANZIAMENTO  
DEL SERVIZIO SANITARIO, INVESTIMENTI  
E QUALITÀ NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Omissis

decide

1. di procedere al rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio di attività sanitaria dedicata ai pazienti affetti da COVID-19 di media e bassa intensità assistenziale, alla società ISAV S.p.A., nella struttura sita in Loc. Breyan, 1 nel Comune di SAINT-PIERRE, per 70 posti letto;
2. di revocare l'autorizzazione temporanea all'esercizio di attività sanitaria in due reparti a bassa intensità assistenziale rispettivamente da 40 e 16 posti letto dedicata ai pazienti affetti da COVID-19, rilasciata con PD n. 1649 del 17 aprile 2020 alla società ISAV S.p.A., nella struttura sita in Loc. Breyan, 1 nel Comune di SAINT-PIERRE;
3. di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi;
4. di stabilire che, nell'ambito della gestione dei pazienti COVID-19, la società ISAV S.p.A. è tenuta a garantire il mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività proposta, e la conformità ai percorsi definiti per pazienti COVID-19 dal Ministero della Salute, dall'Istituto superiore di Sanità e dagli altri enti competenti in materia;
5. di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 ha validità nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri sopra richiamate e che la stessa costituisce titolo valido per la successiva contrattualizzazione con l'Azienda USL;
6. di disporre che, a seguito dell'emanazione di atti di pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992, il titolare della

ASSESSORAT  
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE  
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 6363 du 20 novembre 2020,

**autorisant à titre temporaire, pendant l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, ISAV SpA à exercer une activité sanitaire au profit de soixante-dix patients COVID-19 nécessitant d'une assistance à moyenne et à faible intensité dans la structure située à SAINT-PIERRE (1, hameau de Breyan) et retirant l'acte du dirigeant n° 1649 du 17 avril 2020.**

LA DIRIGEANTE  
DE LA STRUCTURE « FINANCEMENT DU SERVICE  
SANITAIRE, INVESTISSEMENTS ET QUALITÉ  
DANS LES SERVICES SOCIO-SANITAIRES »

Omissis

décide

1. *ISAV SpA* est autorisée, à titre temporaire, à exercer une activité sanitaire au profit de soixante-dix patients COVID-19 nécessitant d'une assistance à moyenne et à faible intensité, dans la structure située à SAINT-PIERRE (1, hameau de Breyan).
2. L'acte du dirigeant n° 1649 du 17 avril 2020, autorisant, à titre temporaire, *ISAV SpA* à exercer une activité sanitaire dans la structure située à SAINT-PIERRE (1, hameau de Breyan), en vue d'y aménager deux services d'assistance à faible intensité pour respectivement quarante et seize patients COVID-19, est retiré.
3. L'autorisation visée au point 1 ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre.
4. Dans le cadre de la gestion des patients COVID-19, *ISAV SpA* est tenue de garantir le maintien des conditions structurelles, technologiques et organisationnelles prévues par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité en cause, ainsi que le respect des dispositions relatives aux parcours pour lesdits patients établies par le Ministère de la santé, par l'Institut supérieur de la santé et par les autres organismes compétents en la matière.
5. L'autorisation visée au point 1 est délivrée pour la durée de l'état d'urgence déclaré par les délibérations du Conseil des ministres visées au préambule et vaut titre valable aux fins de la passation d'un contrat spécifique avec l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.
6. Au cas où l'État ou la Région adopteraient des actes au sens de l'art. 8 ter du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, la titulaire de la structure faisant l'objet de

struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto all'adeguamento della struttura stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o regionale;

7. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 167/2019, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltretutto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa, con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari;
8. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi previste dalla normativa vigente in materia di apertura al pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui trattasi;
9. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ISAV S.p.A. di Saint-Pierre, alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario e alla Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al Commissario e all'Ufficio Convenzioni Aziendali dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Soggetto Attuatore delle misure legate all'emergenza nominato dal Capo della Protezione Civile Nazionale c/o il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza della Regione e all'Organismo Tecnicamente Accreditante c/o l'Arpa della Valle d'Aosta.

L'Estensore  
Alessandra FORESTIERO

Il Dirigente  
Monica ADDIEGO

---

---

**DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione 24 novembre 2020, n. 1257.**

**Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo previsto dall'articolo 62, comma 4, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8. Prenotazione di spesa.**

Omissis

la présente autorisation doit procéder à la mise aux normes de celle-ci selon les modalités et les délais prévus par la réglementation nationale ou régionale.

7. Aux termes de l'art. 13 de l'annexe A de la délibération du Gouvernement régional n° 167 du 15 février 2019, toute violation des dispositions en vigueur implique l'application des sanctions prévues par la législation en la matière ; par ailleurs, l'autorisation en cause peut être suspendue ou retirée par un acte du dirigeant de la structure « Financement du service sanitaire, investissements et qualité dans les services socio-sanitaires », en fonction de la gravité des faits contestés.
8. Il y a lieu de demander les autorisations et de respecter les prescriptions du ressort d'autres établissements, organes et organismes au sens de la réglementation en vigueur en matière d'ouverture au public et d'exercice des activités autorisées.
9. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.
10. Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional.
11. Copie du présent acte est transmise à *ISAV SpA* de Saint-Pierre, aux structures « Santé hospitalière et territoriale et gestion du personnel sanitaire » et « Hygiène et santé publique et vétérinaire » de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, au commissaire et au Bureau des conventions de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, au responsable de la coordination des mesures d'urgence nommé par le chef de la protection civile nationale auprès du Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers de la Présidence de la Région et à l'organisme technique d'accréditation institué auprès de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste.

La rédactrice,  
Alessandra FORESTIERO

La dirigeante,  
Monica ADDIEGO

---

---

**DÉLIBÉRATIONS  
DU GOUVERNEMENT  
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

**GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

**Délibération n° 1257 du 24 novembre 2020,**

**portant approbation des critères et des modalités d'octroi de l'aide visée au quatrième alinéa de l'art. 62 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 et réservation de la dépense y afférente.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il documento recante “Criteri e modalità di erogazione del contributo previsto dall’articolo 62, comma 4, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8.” che include il contenuto dell’osservazione della Commissione consiliare e che viene allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, ad ulteriore precisazione, che, al fine di fronteggiare la crisi di liquidità delle imprese, alla concessione del contributo segue l’immediata liquidazione del medesimo, dando atto che in caso di revoca del contributo si provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite.
3. di prenotare per l’anno 2020 la spesa per un importo pari a euro 3.700.000,00 (tre milioni settecentomila/00), sul capitolo U0025134 “Trasferimenti correnti a imprese, con un numero di addetti inferiore a 3, per il pagamento del costo dei salari finalizzati a tutelare il livello occupazionale durante l'emergenza epidemiologica (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)” del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 della Regione che presenta la necessaria disponibilità;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la declinazione specifica e puntuale dei criteri e delle modalità concrete di erogazione del contributo;
5. di garantire la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dedicato.

**Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1257 del 24/11/2020**

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL  
CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 62,  
COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE  
13 LUGLIO 2020, N° 8.  
(ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE  
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO 2020  
E MISURE URGENTI PER CONTRASTARE  
GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19).

**PREMESSA**

La Regione, al fine di tutelare il livello occupazionale durante la pandemia COVID-19, intende sostenere finanziariamente le imprese con un numero di dipendenti a tempo indeterminato

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les critères et les modalités d’octroi de l’aide visée au quatrième alinéa de l’art. 62 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 sont approuvés tels qu’ils figurent à l’annexe faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération, compte tenu de l’observation formulée par la Commission du Conseil compétente.
2. Pour faire face au manque de liquidité des entreprises, l’octroi de l’aide est immédiatement suivi par le versement de celle-ci ; au cas où ladite aide serait par la suite retirée, il sera procédé au recouvrement des sommes indument perçues par les entreprises.
3. La dépense de 3 700 000 euros (trois millions sept cent mille euros et zéro centime) est réservée, au titre de 2020, sur les crédits inscrits au chapitre U0025134 (Virements ordinaires aux entreprises qui emploient un maximum de trois salariés, pour le paiement des salaires en vue du maintien du niveau d’emploi pendant l’épidémie de COVID-19 – Restes 2019) du budget de gestion 2020/2022 de la Région qui dispose des ressources nécessaires.
4. Les critères et les modalités d’octroi de l’aide seront définis plus précisément par un acte ultérieur du dirigeant compétent.
5. Les actes en question sont publiés sur la section ad hoc du site institutionnel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

**Annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 1257 du 24 novembre 2020**

CRITÈRES ET MODALITÉS D'OCTROI  
DE L'AIDE VISÉE AU QUATRIÈME ALINÉA D  
E L'ART. 62 DE LA LOI RÉGIONALE N° 8  
DU 13 JUILLET 2020 (RÉAJUSTEMENT DU  
BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 DE LA RÉGION  
AUTONOME VALLÉE D'AOSTE ET MESURES  
URGENTES POUR LUTTER CONTRE  
LES EFFETS DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19).

**PRÉAMBULE**

Afin de maintenir le niveau d’emploi pendant l’épidémie de COVID-19, la Région entend soutenir financièrement les entreprises qui emploient un maximum de trois salariés sous

non superiore a tre, operanti sul territorio regionale, mediante un sostegno per il costo del lavoro finalizzato a garantire la prosecuzione delle attività.

L'aiuto consiste in un contributo a fondo perduto, concesso nel rispetto del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

#### DESTINATARI

1. Sono destinatarie del contributo le PMI, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a tre alla data di presentazione della domanda.
2. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti si considerano tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, iscritti nel L.U.L. al momento della presentazione della domanda, esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, gli studenti con contratto di formazione professionale, i dipendenti in congedo di maternità, parentale o non retribuito ed i lavoratori intermittenti.

#### REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento, ovvero essere iscritti nel relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale ove obbligatorio per legge;
  - b) possedere una unità locale/operativa sul territorio regionale:
    - per le imprese, essere censita nel Registro delle Imprese italiano;
    - per i liberi professionisti, risultare dal modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA";
  - c) avere un numero di dipendenti a tempo indeterminato, iscritti nel LUL, non superiore a tre;
  - d) presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e

contrat de travail à durée indéterminée et qui ont leur siège en Vallée d'Aoste, et ce, en leur octroyant une aide visant à supporter le coût du travail et à assurer la poursuite des activités.

L'aide en question est octroyée à fonds perdus, dans le respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

#### BÉNÉFICIAIRES

1. Peuvent bénéficier de l'aide en cause les PME visées à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui emploient un maximum de trois salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à la date de dépôt de leur demande d'aide.
2. Aux fins du calcul du nombre de salariés, il y a lieu de prendre en compte tous les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée inscrits, à la date de dépôt de la demande, au livre unique du travail (*Libro unico del lavoro - LUL*), à l'exception des apprentis bénéficiant d'un contrat d'apprentissage, des étudiants en formation professionnelle, des salariés en congé de maternité, en congés parentaux ou en congé non rémunéré, ainsi que des travailleurs intermittents.

#### CONDITIONS REQUISES

1. Pour bénéficier de l'aide en question, tout demandeur doit réunir, à la date de dépôt de sa demande, les conditions indiquées ci-après :
  - a) Être immatriculé au Registre des entreprises auprès de la chambre de commerce (*CCIAA*) territorialement compétente et être en activité, s'il est tenu de respecter cette obligation, ou bien être inscrit à un tableau, un répertoire, un ordre ou un collège professionnel, si cela est requis par la loi ;
  - b) Avoir un siège local ou opérationnel en Vallée d'Aoste qui :
    - figure sur le registre italien des entreprises, pour ce qui est des entreprises ;
    - est indiqué dans la déclaration de début de l'activité, de modification des données ou de cessation de l'activité aux fins de l'*IVA* présentée à l'Agence des impôts, pour ce qui est des professionnels libéraux ;
  - c) Employer au maximum trois salariés sous contrat de travail à durée indéterminée inscrits au *LUL* ;
  - d) Être en règle avec les procédures et le paiement des cotisations sociales et assurantielles requises par

negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

- e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (società e ditte individuali);
  - f) rientrare nei parametri dimensionali delle PMI così come sono definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - g) non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
  - h) dimostrare di aver subito gli effetti negativi dell'epidemia da COVID-19 mediante la fruizione di trattamenti d'integrazione salariale previsti dalla normativa per l'emergenza Covid -19 ovvero dimostrare di avere avuto una riduzione percentuale del fatturato pari o superiore al 40% nel primo semestre del 2020 rapportata al valore del fatturato dello stesso semestre nel 2019. Possono comunque avere accesso alla misura tutti coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019;
  - i) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione);
2. Il possesso dei requisiti è dimostrato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  3. Il richiedente al momento della domanda deve impegnarsi a mantenere il numero di dipendenti dichiarato a partire dal 1° dicembre 2020 fino al 30 aprile 2021, a retribuire i medesimi e a fornire all'amministrazione, in caso di controllo, ogni documento utile e necessario.
  4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), g) devono essere mantenuti fino al 30 aprile 2021, pena la revoca del contributo.

#### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande sono presentate sulla piattaforma "Covid-19. Misure di sostegno Regionali" entro il 5 dicembre 2020 e sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili per la misura.

l'INPS et l'INAIL ;

- e) Ne pas se trouver en état de faillite, ni de liquidation judiciaire ou volontaire, ni de concordat préventif et, pour ce qui est des sociétés et des entreprises individuelles, ne pas faire l'objet d'une procédure visant à la déclaration de l'un de ces états ;
  - f) Respecter les paramètres prévus, pour les PME, par l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;
  - g) Ne faire l'objet d'aucune des mesures de prévention prévues par le décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 ;
  - h) Prouver avoir subi des effets négatifs dérivant de l'épidémie de COVID-19 et avoir bénéficié des prestations de la caisse de complément salarial prévues par les dispositions relatives à ladite épidémie ou bien prouver avoir subi, au cours du premier semestre 2020, une réduction du chiffre d'affaires égale ou supérieure à 40 p. 100 par rapport au chiffre d'affaires relatif au premier semestre 2019. Les demandeurs qui ont démarré leur activité après le 1<sup>er</sup> janvier 2019 peuvent accéder à l'aide en question ;
  - i) Respecter les limites relatives aux aides de minimis prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013.
2. Le demandeur doit indiquer dans une déclaration tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété, établie au sens du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000, qu'il réunit les conditions requises.
  3. Le demandeur doit s'engager à maintenir, du 1<sup>er</sup> décembre 2020 au 30 avril 2021, le nombre de salariés qu'il a déclaré dans sa demande, à verser à ces derniers leur salaire et à fournir à la Région, en cas de contrôle, tout document nécessaire.
  4. Les conditions requises aux lettres a), b), d), e) et g) du premier alinéa doivent être respectées jusqu'au 30 avril 2021, sous peine de retrait de l'aide.

#### MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D'AIDE

1. Les demandes doivent être présentées sur la plateforme télématique relative aux mesures régionales de soutien liées à la Covid-19 du site institutionnel de la Région au plus tard le 5 décembre 2020 et l'instruction de celles-ci sera effectuée suivant l'ordre chronologique de présentation, jusqu'à l'épuisement des ressources financières disponibles.

#### MISURA E LIMITE DEL CONTRIBUTO

1. L'aiuto di cui al presente avviso è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime "de minimis" e consiste in un contributo a fondo perduto in proporzione crescente rispetto al numero di addetti e per un importo comunque non superiore a euro 10.000 per beneficiario, e così precisamente:
  - a) 5.000 euro per un solo addetto;
  - b) 7.500 euro per due addetti;
  - c) 10.000 euro per tre addetti.
2. La concessione del contributo è prevista entro il termine del 20 dicembre 2020 ed al medesimo si applicano le ritenute a norma di legge.
3. Il contributo previsto non è cumulabile, per gli stessi dipendenti, con gli aiuti previsti dagli avvisi 18 AB, 20AE, 20 AH e incentivi disabili approvati, rispettivamente, con PD 2123/2018, DGR 637/2020, DGR 1060/2020 e PD 3976/2020.

#### REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Sono motivi di revoca parziale del contributo:
  - a) la fruizione di ammortizzatori sociali nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021;
  - b) le cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni, morte, pensionamento, nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021, qualora il datore di lavoro non proceda alla sostituzione del dipendente entro tre mesi dalla data di cessazione ma comunque entro il 30 aprile 2021;
  - c) I licenziamenti, per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021, qualora il datore di lavoro non proceda alla sostituzione del dipendente entro tre mesi dalla data di cessazione ma comunque entro il 30 aprile 2021.
2. I dipendenti sostituiti nei casi previsti dalle lettere b) e c) di cui al comma precedente non devono appartenere alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa, di un socio dell'impresa o di colui che rive-

#### MONTANTS ET PLAFOND DE L'AIDE

1. L'aide en question est octroyée dans le respect des dispositions de l'Union européenne en matière d'aides de minimis et consiste dans une aide à fonds perdus dont le montant est calculé de manière proportionnelle et croissante par rapport au nombre de salariés ; le montant de l'aide se chiffre à 10 000 euros au maximum, à savoir :
  - a) 5 000 euros, pour un salarié ;
  - b) 7 500 euros, pour deux salariés ;
  - c) 10 000 euros, pour trois salariés.
2. L'aide est octroyée au plus tard le 20 décembre 2020 et est soumise aux retenues prévues par la loi.
3. L'aide en question ne peut être cumulée, au titre des mêmes salariés, avec les aides prévues par les mesures 18 AB, 20 AE et 20 AH ni avec les aides en faveur des travailleurs handicapés approuvées, respectivement, par l'acte du dirigeant n° 2123 du 20 avril 2018, par les délibérations du Gouvernement régional n° 637 du 20 juillet 2020 et 1060 du 16 octobre 2020 et par l'acte du dirigeant n° 3976 du 11 août 2020.

#### RETRAIT DE L'AIDE

1. L'aide peut être partiellement retirée dans les cas suivants :
  - a) Les salariés en cause ont bénéficié d'amortisseurs sociaux au titre de la période allant du 1<sup>er</sup> décembre 2020 au 30 avril 2021 ;
  - b) Un salarié au titre duquel l'aide est demandée cesse d'exercer ses fonctions, pendant la période allant du 1<sup>er</sup> décembre 2020 au 30 avril 2021, pour cause de démission, de mort ou de départ à la retraite et n'est pas remplacé par l'employeur, dans les trois mois qui suivent la date de cessation du service ou, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2021 ;
  - c) Un salarié au titre duquel l'aide est demandée est licencié, pendant la période allant du 1<sup>er</sup> décembre 2020 au 30 avril 2021, pour cause subjective et justifiée ou pour motif légitime, et n'est pas remplacé par l'employeur, dans les trois mois qui suivent la date de licenciement ou, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2021.
2. Les salariés remplacés au sens des lettres b) et c) du premier alinéa ne doivent pas appartenir au foyer du représentant légal ou du titulaire de l'entreprise, ni au foyer de l'un des associés, ni à celui du titulaire d'un mandat au



- ste cariche all'interno della stessa e non devono essere soci né titolari di cariche nell'ambito dell'impresa.
3. L'importo della revoca parziale è determinato sulla base delle giornate retribuibili nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021.
  4. Sono motivi di revoca totale del contributo:
    - a) la perdita dei requisiti di ammissibilità;
    - b) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
    - c) l'inottemperanza alla richiesta dell'amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;
    - d) la rinuncia al contributo successiva all'avvenuta concessione.
  5. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo previsto, come stabilito dalla normativa vigente.

---

---

## AVVISI E COMUNICATI

### ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

#### Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione.

Ai sensi della L.R. n. 8/2011 e della L.R. n. 11/2004 è stata depositata in data 17 novembre 2020 presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile - Tutela qualità dell'aria e delle acque, con sede in loc. Le Grand Chemin, 46 di Saint-Christophe (AO), l'istanza di autorizzazione per la posa di un cavo elettrico sotterraneo a 15 kV tra le frazioni Fenille e Degioz in comune di VALSAVARENCHÉ. Linea 871.

Chiunque abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni alla struttura competente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In vacanza del Dirigente  
IL COORDINATORE  
Luca FRANZOSO

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista

---

---

sein de celle-ci, ni être des associés ou des titulaires de mandat au sein de l'entreprise.

3. Le montant de l'aide à retirer est calculé sur la base des journées rémunérées au titre de la période allant du 1<sup>er</sup> décembre 2020 au 30 avril 2021.
4. L'aide est entièrement retirée dans les cas suivants :
  - a) Les conditions requises ne sont plus réunies ;
  - b) Le salarié au titre duquel l'aide est demandée est licencié pour cause objective et justifiée ;
  - c) Le demandeur ne présente pas les documents requis lors d'un contrôle ;
  - d) Le demandeur renonce à bénéficier de l'aide après l'octroi de celle-ci.
5. Aux termes des dispositions en vigueur en la matière, l'aide est également retirée si les contrôles font ressortir que le contenu des déclarations du demandeur n'est pas véridique.

---

---

## AVIS ET COMMUNIQUÉS

### ASSESSORAT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

#### Avis de dépôt d'une demande d'autorisation.

Aux termes de la loi régionale n. 8 du 28 avril 2011 et n. 11 du 2 juillet 2004, avis est donné du fait qu'une demande d'autorisation de reconstruire et d'exploiter à titre provisoire une ligne électrique dans la commune de VALSAVARENCHÉ, entre les localités Fenille et Degioz (Dossier n. 871), a été déposée le 17 novembre 2020 aux bureaux de la « Structure protection de la qualité de l'air et des eaux » de l'Assessorat de l'environnement, des transports et de la mobilité durable de la Région Autonome Vallée d'Aoste – 46, Rue Grand-Chemin, Saint-Christophe.

Les intéressés peuvent présenter par écrit à la structure compétente leurs observations dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent avis.

Le coordinateur  
Luca FRANZOSO,  
le poste de dirigeant étant vacant

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonciateur

---

---

**ASSESSORATO  
SVILUPPO ECONOMICO,  
FORMAZIONE E LAVORO**

**Avviso. Convocazione della conferenza di programma per la realizzazione della telecabina Pila - Couiss nei comuni di GRESSAN e COGNE, ai sensi della l.r. 20/2008 e successive modificazioni e dell'art. 26 e seguenti della l.r. 11/1998 e successive modificazioni.**

Ai sensi dell'articolo 28 (Pubblicazione degli accordi di programma), comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), si informa che il giorno 23/12/2020, alle ore 9:00, in videoconferenza, avrà luogo la conferenza di programma prevista all'articolo 27, comma 1, lett. b), della l.r. 11/1998 per l'avvio del procedimento di formazione di un accordo di programma per la realizzazione della telecabina Pila - Couiss nei comuni di GRESSAN e COGNE, ai sensi della l.r. 20/2008 e successive modificazioni e dell'art. 26 e seguenti della l.r. 11/1998 e successive modificazioni.

Aosta, 3 dicembre 2020.

Il Presidente  
Erik LAVEVAZ

**ATTI  
EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Comune di AYAS. Deliberazione 19 novembre 2020, n. 64**

**Approvazione di variante non sostanziale consistente nella modifica agli articoli 8-52 e 66 delle N.T.A., individuazione di un nuovo parcheggio, revisione delle sottozone Ad5 e Ae8.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- 1) Di approvare l'allegata variante non sostanziale al P.R.G. vigente del Comune di AYAS, consistente in "modifica agli articoli 8-52 e 66 delle N.T.A., individuazione di un nuovo parcheggio, revisione delle sottozone Ad5 e Ae8."
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della l.r. 11/1998, la presente variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti

**ASSESSORAT  
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE,  
DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL**

**Avis. Convocation de la conférence de programme pour la réalisation de la télécabine Pila - Couiss, dans les communes de GRESSAN et COGNE, aux termes de la loi régionale 20/2008 modifiée et complétée et de l'art. 26 et suivants de la loi régionale 11/1998 modifiée et complétée.**

Aux termes du premier alinéa de l'art. 28 (Publication des accords de programme) de la loi régionale n°11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), avis est donné du fait que la conférence de programme visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 27 de ladite loi régionale se réunira le 23 décembre 2020, à 9h00, en conférence vidéo, en vue de l'ouverture de la procédure visant à former l'accord de programme relatif à la réalisation de la télécabine Pila - Couiss, dans les communes de GRESSAN et COGNE, aux termes de la loi régionale 20/2008 modifiée et complétée et de l'art. 26 et suivants de la loi régionale 11/1998 modifiée et complétée.

Fait à Aoste, le 3 décembre 2020.

Le Président,  
Erik LAVEVAZ

**ACTES  
ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Commune d'AYAS. Délibération n° 64 du 19 novembre 2020,**

**portant approbation de la variante non substantielle du PRGC en vigueur relative à la modification des art. 8, 52 et 66 des normes techniques d'application, à la délimitation d'un nouveau parking et à la révision des sous-zones Ad5 et Ae8.**

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

- 1) La variante non substantielle du PRGC en vigueur, relative à la modification des art. 8, 52 et 66 des normes techniques d'application, à la délimitation d'un nouveau parking et à la révision des sous-zones Ad5 et Ae8, est approuvée telle qu'elle figure à l'annexe de la présente délibération.
- 2) Aux termes du cinquième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante en cause déploie ses effets à partir de la publication au Bulletin officiel de la Région de la présente délibération, qui est par ailleurs publiée sur le site internet de la Région et de

web della Regione e del Comune interessato.

- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della l.r. 11/1998, entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica una copia della variante non sostanziale approvata.

---

**Comune di AYAS. Deliberazione 19 novembre 2020, n. 65.**

**Approvazione di variante non sostanziale per la modifica dell'articolo 46- Route Ramey- delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. .**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- 1) Di approvare l'allegata variante non sostanziale al P.R.G. vigente del Comune di AYAS, consistente in "Modifica dell'articolo 46 delle Norme Tecniche di Attuazione".
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della l.r. 11/1998, la presente variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima e resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della l.r. 11/1998, entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica una copia della variante non sostanziale approvata.

---

**Comune di FONTAINEMORE. Modifica allo Statuto comunale intervenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 9 ottobre 2020.**

Modifica all'articolo 17, comma 1 dello Statuto comunale intervenuta a seguito dell'approvazione della deliberazione consigliare n. 42 del 09 ottobre 2020:

Art. 17 c. 1 così modificato:

1. la giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco che assume di diritto la carica di assessore e da un numero non superiore a 4 assessori.

Il Segretario dell'ente  
Cinzia BIELER

la Commune.

- 3) Aux termes du sixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la variante en cause doit être transmise en copie à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les trente jours qui suivent son approbation.

---

**Commune d'AYAS. Délibération n° 65 du 19 novembre 2020,**

**portant approbation de la variante non substantielle du PRGC en vigueur relative à la modification de l'art. 46 (Route Ramey) des normes techniques d'application.**

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

- 1) La variante non substantielle du PRGC en vigueur, relative à la modification de l'art. 46 des normes techniques d'application, est approuvée telle qu'elle figure à l'annexe de la présente délibération.
- 2) Aux termes du cinquième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante en cause déploie ses effets à partir de la publication au Bulletin officiel de la Région de la présente délibération, qui est par ailleurs publiée sur le site internet de la Région et de la Commune.
- 3) Aux termes du sixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la variante en cause doit être transmise en copie à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les trente jours qui suivent son approbation.

---

**Commune de FONTAINEMORE. Modification des statuts communaux approuvée par la délibération du Conseil communal n° 42 du 9 octobre 2020.**

Le premier alinéa de l'art. 17 des statuts communaux est modifié à la suite de l'approbation de la délibération du Conseil communal n° 42 du 9 octobre 2020.

Le premier alinéa de l'art. 17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

- « 1. La Junte est composée du syndic, qui la préside, du vice-syndic, qui exerce de droit les fonctions d'assesseur, et de quatre assesseurs au plus. ».

La secrétaire communale,  
Cinzia BIELER

**Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Statuto comunale**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 2 aprile 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 23 in data 05.05.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 10 novembre 2020.**

Articolo 24  
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal vice Sindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e fino a quattro assessori scelti tra i consiglieri comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Sindaco può proporre al consiglio la variazione in aumento del numero degli assessori durante il mandato amministrativo, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione della norma, previa attestazione dell'organo di revisione economico finanziaria.
2. All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi, qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.

---

**Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN. Decreto 27 novembre 2020, n. 2.**

**Declassificazione e sdemanializzazione di reliquato stradale in località Obro Verdebio.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Omissis  
decreta

1. la declassificazione del tratto di viabilità vicinale in località Obro Verdebio del Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN, censita al Foglio n. 18, mappale n. 585, di 210,00 metri quadrati, di cui 103,00 mq ricadenti nella sottozona territoriale omogenea "Eg36" del vigente PRGC e di cui 107,00 mq ricadenti nella sottozona omogenea "Ae30" del vigente PRGC.
2. la sdemanializzazione del reliquato stradale di cui al punto 1.
3. di trasmettere alla Regione autonoma Valle d'Aosta, per

**Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN. Statuts communaux.**

**Approuvés par la délibération du Conseil communal n° 9 du 2 avril 2020, publiés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste n° 23 du 5 mai 2020 et modifiés par la délibération du Conseil communal n° 46 du 10 novembre 2020.**

Art. 24  
Composition de la Junte

1. La Junte est composée du syndic, qui la préside, du vice-syndic, qui exerce de droit les fonctions d'assesseur, et de quatre assesseurs qui doivent être choisis parmi les conseillers, dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière. Le syndic peut proposer au Conseil d'augmenter le nombre d'assesseurs au cours du mandat de ce dernier, et ce, sans préjudice du fait que la dépense y afférente doit rester inchangée et que cela doit être autorisé par l'organe de révision économique et financière.
2. La présence des deux genres dans la Junte est considérée comme garantie lorsque 30 p. 100 au moins des élus de la liste gagnante appartiennent au genre le moins représenté et sauf si un représentant de ce dernier est élu aux fonctions de syndic ou de vice-syndic.
3. En cas d'absence ou d'empêchement du syndic, c'est le vice-syndic qui préside la Junte.

---

**Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN. Acte n° 2 du 27 novembre 2020,**

**portant déclassement et désaffectation d'un délaissé de route à Obro Verdebio.**

LA SECRÉTAIRE COMMUNALE SUPPLÉANTE

Omissis  
décide

1. Le tronçon de chemin rural de 210 m<sup>2</sup> (dont 103 m<sup>2</sup> relevant de la sous-zone homogène Eg36 du plan régulateur général communal en vigueur et 107 m<sup>2</sup> de la sous-zone homogène Ae30 dudit PRGC), situé à Obro Verdebio et figurant à la feuille 18, parcelle 585, du cadastre des terrains de la Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN, est déclassé.
2. Le délaissé de route visé au point 1 est désaffecté.
3. Le présent acte est transmis à la Région autonome Vallée

la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, il presente decreto che produrrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

4. di trasmettere il presente decreto al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del codice.

Gressoney-Saint-Jean, 27 novembre 2020

Il Segretario comunale supplente  
Cinzia BIELER

---

**Comune di INTROD. Deliberazione 19 novembre 2020, n. 50.**

**Modificazione del regolamento edilizio con riguardo al numero di membri della commissione edilizia comunale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 11/1998, la modifica del numero dei componenti della commissione edilizia prevista dall'art. 4 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Introd sostituendo le parole "numero 7 componenti" con le parole "numero 3 componenti", dando atto della coerenza del regolamento edilizio con il PRG, il PTP e le leggi di settore;
- 2) di modificare altresì il Regolamento edilizio all'art. 5, comma 1 sostituendo le parole dell'inciso " , previa nomina dei componenti da parte del Consiglio comunale," con le parole " , previa nomina dei componenti da parte della Giunta comunale,"
- 3) di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione di modifica del regolamento edilizio comunale nel Bollettino ufficiale della Regione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, sia in formato cartaceo che digitale, verrà trasmesso all'ufficio Regionale competente in materia urbanistica, così come previsto dall'art. 54 comma 3 della L.R. n. 11/1998.

d'Aoste en vue de sa publication au Bulletin officiel et déploie ses effets à compter du début du deuxième mois qui suit la date de ladite publication.

4. Le présent acte est également transmis à l'*Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale* du Ministère des travaux publics, aux fins de son enregistrement aux archives nationales des routes visées à l'art. 226 du code de la route.

Fait à Gressoney-Saint-Jean, le 27 novembre 2020.

La secrétaire communale suppléante,  
Cinzia BIELER

---

**Commune d'INTROD. Délibération n° 50 du 19 novembre 2020,**

**modifiant le règlement communal de la construction pour ce qui est du nombre des membres de la Commission d'urbanisme communale.**

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

- 1) Pour les raisons visées au préambule et aux termes du troisième alinéa de l'art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, le règlement communal de la construction en vigueur est modifié pour ce qui est du nombre des membres de la Commission d'urbanisme ; à cet effet, à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 dudit règlement, les mots : « numero 7 componenti » sont remplacés par les mots : « numero 3 componenti ». Le règlement en question n'est pas en contraste avec les dispositions du PRG, du PTP et des lois en la matière.
- 2) Au premier alinéa de l'art. 5 dudit règlement, les mots : « previa nomina dei componenti da parte del Consiglio comunale » sont remplacés par les mots : « previa nomina dei componenti da parte della Giunta comunale ».
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.
- 4) La présente délibération et le règlement communal de la construction modifié sur la base de celle-ci sont transmis, en format papier et numérique, au bureau régional compétent en matière d'urbanisme, aux termes du troisième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998.

**Comune di QUART. Deliberazione 18 novembre 2020, n. 59.**

**Adozione di modifiche al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 54, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

di approvare le seguenti modificazioni al regolamento edilizio comunale, ai sensi dell'art. 54, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, allegate quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- Le disposizioni generali – Titolo I – Art. 1
- Commissione edilizia – Titolo II – Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
- Titoli abilitativi – Titolo III – Art. 9, 10, 11, 12, 13 e 14;

di approvare il nuovo testo del regolamento edilizio coordinato con le modificazioni approvate e riportate al comma precedente, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che per effetto del testo novellato sono soppressi gli articoli 15, 16 e 17 del regolamento edilizio;

di dare atto ai sensi dell'art. 54, comma 3 della L.R. 11/1998 della coerenza delle presenti modificazioni al P.R.G.C. al P.T.P. e alle leggi di settore;

di trasmettere la presente deliberazione unitamente al regolamento edilizio alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale;

di dare atto che il Responsabile dell'Ufficio tecnico associato arch. Pietro Raffaele Giovanni GUALTIERI è responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione.

**Commune de QUART. Délibération n° 59 du 18 novembre 2020,**

**portant approbation des modifications du règlement communal de la construction, au sens du troisième alinéa de l'art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.**

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Aux termes du troisième alinéa de l'art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, les modifications du règlement communal de la construction sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération et concernent :

- les dispositions générales visées à l'art. 1<sup>er</sup> du titre premier ;
- la Commission d'urbanisme visée aux art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre II ;
- les autorisations d'urbanisme visées aux art. 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du titre III.

Le nouveau texte du règlement communal de la construction, mis à jour sur la base des modifications visées ci-dessus, est approuvé tel qu'il figure à l'annexe faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération.

En vertu des modifications approuvées ci-dessus, les art. 15, 16 et 17 du règlement de la construction sont supprimés.

Au sens du troisième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998, le nouveau texte du règlement communal de la construction n'est pas en contraste avec les dispositions du PRG, du PTP et des lois en la matière.

La présente délibération et le règlement communal de la construction sont transmis à la structure régionale compétente en matière de planification territoriale.

L'architecte Pietro Raffaele Giovanni GUALTIERI, responsable du service technique exercé à l'échelle supracommunale, est désigné comme responsable de la procédure relative à la présente délibération.

## PARTE TERZA

### BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d'Aosta.

**Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici appartenenti all'Area medica e delle Specialità mediche – Disciplina di Dermatologia e Venereologia da assegnare alla S.S.D. "Dermatologia", presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 - comma 6 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che, in relazione al concorso pubblico di cui sopra, si sono formate le seguenti graduatorie:

GRADUATORIA CANDIDATI SPECIALISTI:

NR.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	LAPPI ASTRID	84,042

GRADUATORIA CANDIDATI AMMESSI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 547 E 548 DELLA L. 145/2018:

NR.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	CAMMARATA EDOARDO	79,070

Aosta, 10 novembre 2020

Il Direttore della S.C.  
Sviluppo Risorse umane,  
Formazione e Relazioni sindacali  
Monia CARLIN

Azienda USL Valle d'Aosta.

**Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario Medico appartenente all'Area medica e delle Specialità mediche – Disciplina di Nefrologia, da assegnare alla S.C. "Nefrologia e Dialisi" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 - comma 6 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che, in relazione al concorso pubblico di cui sopra, si è formata la seguente graduatoria:

## TROISIÈME PARTIE

### AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Listes d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Dermatologie et vénéréologie »), à affecter à la structure simple départementale « Dermatologie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.**

Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l'art. 18 du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997, avis est donné que les listes d'aptitude du concours en cause sont les suivantes :

LISTE D'APTITUDE DES CANDIDATS JUSTIFIANT DE LA SPÉCIALISATION

RANG	NOM PRÉNOM	POINTS SUR 100
1	LAPPI ASTRID	84,042

LISTE D'APTITUDE DES CANDIDATS RETENUS AU SENS DES ALINÉAS 547 ET 548 DE L'ART. 1<sup>er</sup> DE LA LOI N° 145 DU 30 DÉCEMBRE 2018

RANG	NOM PRÉNOM	POINTS SUR 100
1	CAMMARATA EDOARDO	79,070

Fait à Aoste, le 10 novembre 2020.

La directrice de la SC  
« Développement des ressources humaines,  
formation et relations syndicales »,  
Monia CARLIN

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Liste d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un médecin – dirigeant sanitaire (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Néphrologie »), à affecter à la structure complexe « Néphrologie et dialyse », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.**

Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l'art. 18 du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997, avis est donné que la liste d'aptitude du concours en cause est la suivante :

NR.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	VIOLO LEANO	83,595
2	DE FRANCESCO MARIANNA	76,420

Aosta, 10 novembre 2020

Il Direttore della S.C.  
Sviluppo Risorse umane,  
Formazione e Relazioni sindacali  
Monia CARLIN

**Azienda USL Valle d'Aosta.**

**Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici appartenenti all'Area medica e delle Specialità mediche, Disciplina di Psichiatria, da assegnare alla S.C. "Psichiatria" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 - comma 6 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che, in relazione al concorso pubblico di cui sopra, si sono formate le seguenti graduatorie:

**GRADUATORIA CANDIDATI SPECIALISTI:**

NR.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	ORONZIO ALFREDO	79,597

GRADUATORIA CANDIDATI AMMESSI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 547 E 548 DELLA L. 145/2018:

NR.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	CONSOL CRISTIANA	78,820
2	PORLIOD ALAIN	70,900

Aosta, 23 novembre 2020

Il Direttore della S.C.  
Sviluppo Risorse umane,  
Formazione e Relazioni sindacali  
Monia CARLIN

RANG	NOM PRÉNOM	POINTS SUR 100
1	VIOLO LEANO	83,595
2	DE FRANCESCO MARIANNA	76,420

Fait à Aoste, le 10 novembre 2020.

La directrice de la SC  
« Développement des ressources humaines,  
formation et relations syndicales »,  
Monia CARLIN

**Agence USL de la Vallée d'Aoste.**

**Listes d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Psychiatrie »), à affecter à la structure complexe « Psychiatrie », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.**

Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l'art. 18 du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997, avis est donné que les listes d'aptitude du concours en cause sont les suivantes :

**LISTE D'APTITUDE DES CANDIDATS JUSTIFIANT DE LA SPÉCIALISATION**

RANG	NOM PRÉNOM	POINTS SUR 100
1	ORONZIO ALFREDO	79,597

**LISTE D'APTITUDE DES CANDIDATS RETENUS AU SENS DES ALINÉAS 547 ET 548 DE L'ART. 1<sup>er</sup> DE LA LOI N° 145 DU 30 DÉCEMBRE 2018**

RANG	NOM PRÉNOM	POINTS SUR 100
1	CONSOL CRISTIANA	78,820
2	PORLIOD ALAIN	70,900

Fait à Aoste, le 23 novembre 2020.

La directrice de la SC  
« Développement des ressources humaines,  
formation et relations syndicales »,  
Monia CARLIN